



## **Presidenza del Consiglio dei Ministri**

# **Prepararsi al recesso senza accordo del Regno Unito dall'Unione europea**

**Informazioni sulle conseguenze e sui preparativi allo  
scenario di una Brexit senza accordo di recesso**

**Luglio 2019**

## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>4</b>
<b>Prepararsi alla Brexit: un lavoro comune</b> .....	<b>5</b>
<b>I preparativi d'emergenza al recesso senza accordo</b> .....	<b>6</b>
<b>Brexit senza accordo e le conseguenze settoriali</b> .....	<b>15</b>
Cittadini .....	15
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale .....	16
Studenti .....	18
Mercato interno (qualifiche professionali, IMI, Solvit) .....	19
Servizi finanziari .....	21
Bilancio UE .....	23
Assistenza alle Imprese – Help Desk dell'Agenzia ICE .....	23
Dogane .....	24
Requisiti sanitari e fitosanitari .....	26
Imposte indirette e dirette .....	27
Licenze di esportazione e importazione .....	28
Proprietà intellettuale .....	29
Giustizia civile, diritto societario e protezione dei consumatori .....	30
Protezione dei dati .....	31
Concorrenza .....	32
Trasporto aereo .....	33
Patenti di guida, trasporto su strada, su ferrovia, marittimo e delle vie d'acqua interne .....	35
Salute: prodotti farmaceutici, dispositivi sanitari, sperimentazioni cliniche e sostanze di origine umana .....	37
Prodotti alimentari .....	40
Indicazioni geografiche e settore agroalimentare .....	40
Prodotti industriali .....	42
Commercio e tariffe .....	42
Sostanze chimiche .....	43
Rifiuti .....	45
Appalti pubblici .....	45
Settore digitale .....	45
Turismo .....	46
Cooperazione giudiziaria penale e di polizia .....	47
Accordi internazionali .....	48
<b>Conclusioni</b> .....	<b>50</b>
<b>Allegati</b> .....	<b>51</b>
Allegato I. Elenco degli avvisi ai portatori d'interessi pubblicati dalla Commissione europea .....	51
Allegato II. Brexit. Misure UE di preparazione e di emergenza adottate o in corso di adozione .....	54
Allegato III. Elenco dei seminari a 27 di preparazione settoriale con gli Stati membri UE .....	57
Allegato IV. Strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale e di polizia .....	58
Allegato V. Collegamenti e contatti utili .....	60

**L'entrata in vigore dell'accordo di recesso concordato nel novembre 2018 ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Ue resta la modalità migliore per gestire in termini chiari e ordinati l'uscita del Regno Unito dall'Ue e porre le basi per negoziare tra le Parti un forte partenariato futuro. Nondimeno, alla luce dei tre voti negativi del Parlamento britannico nel processo di ratifica dell'accordo, i ventisette Stati membri dell'UE hanno adottato preparativi anche per lo scenario, poco auspicabile, di un recesso senza accordo.**

**Questo documento fornisce informazioni sul quadro generale di preparazione al recesso senza accordo del Regno Unito dall'UE, fornendo indicazioni utili e un'analisi settoriale con rinvio a tutta la documentazione disponibile. È una versione aggiornata del documento datato 5 aprile 2019. Se l'entrata in vigore di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, le informazioni saranno adattate o ritirate se non più pertinenti.**

## Introduzione

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.

Il Governo italiano ha istituito un coordinamento Brexit a Palazzo Chigi per seguire e coordinare le attività inerenti la Brexit e, in particolare, il negoziato sull'accordo di recesso e sul quadro delle future relazioni tra l'UE e il Regno Unito e le misure di preparazione e di emergenza per ogni scenario, incluso quello di un recesso senza accordo.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli britannici, il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo straordinario "art.50" ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE<sup>1</sup> e approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni<sup>2</sup>.

Si tratta di un'intesa di fondamentale importanza che consentirebbe di gestire il recesso britannico (un processo senza precedenti) in modo ordinato e in termini chiari per cittadini e imprese, prevedendo, dopo l'uscita (al momento prevista il 31 ottobre 2019<sup>3</sup> dopo una proroga dell'iniziale termine del 29 marzo al 12 aprile 2019), anche un periodo transitorio al 31 dicembre 2020.

L'intesa recepisce pienamente le priorità italiane, a partire dalla tutela dei diritti dei cittadini e dalla protezione delle indicazioni geografiche, per arrivare al regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio UE e alle prospettive di un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso tra l'UE e il Regno Unito dopo la Brexit.

Ciononostante, tenuto conto dell'incertezza che ancora caratterizza il processo di ratifica del Regno Unito e i tre voti negativi della Camera dei Comuni sulla ratifica dell'accordo il 15 gennaio, il 12 e il 28 marzo 2019, il Governo italiano, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'UE, ha avviato e finalizzato anche paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo. Salvo, infatti, che un accordo di recesso ratificato preveda una data

---

<sup>1</sup> Si veda il testo all'indirizzo seguente: [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/celex52018pc0833\\_annex\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/celex52018pc0833_annex_it.pdf); e la presentazione di sintesi (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the\\_withdrawal\\_agreement\\_explained.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/the_withdrawal_agreement_explained.pdf)

<sup>2</sup> Testo disponibile all'indirizzo: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-21095-2018-INIT/it/pdf>

<sup>3</sup> La decisione finale di proroga stabilisce che: "Il 10 aprile 2019 il Consiglio europeo ha acconsentito a un'ulteriore proroga per permettere a entrambe le parti di ratificare l'accordo di recesso. Tale proroga non dovrebbe superare la durata necessaria e in nessun caso il 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha inoltre ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1° novembre 2019." Testo completo disponibile all'indirizzo: <https://www.consilium.europa.eu/media/39074/10-euco-art50-decision-it.pdf>

diversa o che vi sia una revoca unilaterale della notifica di recesso<sup>4</sup> o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre ulteriormente la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 1 novembre 2019 (ora dell'Europa centrale).

La Commissione UE ha chiesto agli Stati membri un approccio unitario attraverso "un piano di emergenza collettivo improntato al calendario proposto e basato sul piano suggerito nella Comunicazione del 13 novembre 2018. La Commissione sottolinea che le soluzioni bilaterali sarebbero incompatibili con la ripartizione delle competenze all'interno dell'Unione europea o, anche laddove compatibili con essa, metterebbero in ultima analisi a repentaglio l'integrità dell'Unione europea, con effetti negativi per i cittadini, le imprese e le autorità pubbliche. L'opzione migliore per il recesso è il progetto di accordo di recesso: in sua assenza l'Unione europea agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori"<sup>5</sup>.

I preparativi italiani si iscrivono nel contesto del piano collettivo europeo e hanno l'obiettivo principale di garantire, anche con misure legislative:

-la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia,

-la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in Italia, sia nel Regno Unito), anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza delle transazioni, nonché la protezione di depositanti, investitori e assicurati,

-la promozione di un'adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione e altri settori in cui dovessero essere necessari interventi.

## **Prepararsi alla Brexit: un lavoro comune**

La preparazione alla Brexit non coinvolge solo le Amministrazioni pubbliche europee e nazionali ma interessa parallelamente i soggetti privati.

---

<sup>4</sup> Si veda la sentenza della Corte di Giustizia C-621/18 all'indirizzo:

<http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=4A5B8A43599A7EEAC49BEC581EC2EBC9?text=&docid=208636&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11508833>

<sup>5</sup> Si veda il documento COM(2018) 880 final, pag. 13, disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF)

[lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0023.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:3dd5b905-e829-11e8-b690-01aa75ed71a1.0023.02/DOC_1&format=PDF)

Le misure di preparazione non riproducono il quadro giuridico che deriva dall'appartenenza del Regno Unito all'UE.

Anche nell'auspicata ipotesi di ratifica dell'accordo di recesso e di rapida conclusione ed entrata in vigore di un accordo sulle relazioni future, i rapporti tra i Paesi dell'Unione Europea e Regno Unito sono comunque destinati a garantire un livello di cooperazione sostanzialmente differente rispetto a quello esistente tra Stati membri.

In tale contesto, il Consiglio europeo ha ribadito sistematicamente che un Paese terzo non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro: è pertanto della massima importanza prepararsi a una realtà in cui il Regno Unito sarà un Paese terzo.

### **I preparativi d'emergenza al recesso senza accordo**

L'ipotesi che non vi sia in vigore un accordo di recesso comporta ulteriori sfide rispetto a quella disciplinata da un'intesa ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'UE, alla luce dei tempi stretti e dell'ampiezza dei settori su cui impatta l'uscita del Regno Unito dall'UE.

In caso di recesso senza accordo:

- un numero limitato di azioni d'emergenza sarà adottato dall'UE;
- un altro numero di azioni sarà adottato a livello nazionale nei settori di competenza degli Stati membri UE oppure in attuazione e trasposizione degli atti di livello UE.

Il Consiglio europeo del 29 giugno 2018 ha rinnovato "l'invito rivolto agli Stati membri, alle istituzioni dell'Unione e a tutte le parti interessate a intensificare i lavori per prepararsi a tutti i livelli e a tutti gli esiti possibili" del recesso del Regno Unito dall'UE. In tale contesto, il Governo italiano ha avviato i preparativi ad ogni scenario in stretto raccordo con l'UE e con gli altri Stati membri.

Dal 2017, la Commissione europea ha pubblicato una serie di avvisi agli operatori relativi a tutti i settori su cui la Brexit ha un impatto. Gli avvisi presentano le conseguenze del recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo ai sensi dell'art. 50 TUE e ratificato tra il Regno Unito e l'Unione europea.

Gli avvisi tecnici fanno opera di sensibilizzazione "nei settori in cui sono necessari interventi degli Stati membri o dei portatori di interessi", esponendo "le implicazioni giuridiche e pratiche del recesso del Regno Unito dall'UE. Gli

avvisi sono stati redatti dai Servizi della Commissione, se del caso in collaborazione con l'agenzia competente dell'UE.

Ciascun avviso espone lo stato dell'arte nel settore interessato dopo il recesso, basandosi esclusivamente sulla situazione di fatto e di diritto che si verrebbe a creare in assenza di specifico accordo. Se la conclusione di un accordo di recesso con il Regno Unito o una modifica della normativa in questione determineranno un cambiamento nella situazione giuridica, gli avvisi saranno adattati o ritirati se non più pertinenti<sup>6</sup>.

Finora la Commissione ha pubblicato 100 avvisi, riguardanti ad esempio la salute e la sicurezza alimentare, i trasporti, la stabilità finanziaria e i servizi finanziari, l'ambiente, il mercato interno, le dogane, la giustizia civile, il diritto societario e le qualifiche professionali. In alcuni casi, gli avvisi sono corredati di testi di domande e risposte pubblicati sul sito internet dei competenti servizi e direzioni generali della Commissione ovvero delle competenti agenzie dell'UE.

Il 19 luglio 2018 la Commissione europea ha pubblicato una prima Comunicazione sulla preparazione al recesso che ha individuato le conseguenze del recesso sia in caso di uscita senza accordo che di entrata in vigore dell'accordo di recesso con la previsione di un periodo transitorio al 31 dicembre 2020<sup>7</sup>.

Parallelamente, sempre nel luglio 2018, gli operatori economici sono stati invitati alle seguenti azioni:

“1. Prepararsi al recesso senza accordo. In assenza di accordo di recesso non vi sarà alcun periodo transitorio e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e alla data del recesso.

Per evitare perturbazioni le imprese coinvolte devono quindi prepararsi, prendere le decisioni del caso e completare tutte le procedure amministrative necessarie prima dalla data di uscita.

2. Responsabilità della catena di approvvigionamento. Il diritto dell'UE attribuisce alle imprese responsabilità diverse a seconda della posizione che occupano nella catena di approvvigionamento (fabbricanti, importatori, distributori all'ingrosso, ecc.). Ad esempio, se dopo la Brexit le imprese dell'UE a 27 che acquistano merci dal Regno Unito saranno considerate

---

<sup>6</sup> Si veda infra per i dettagli in alcuni settori e l'Allegato I per l'elenco degli avvisi. L'elenco aggiornato degli avvisi è disponibile al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en)

<sup>7</sup> Si veda il documento COM (2018) 556 final/2 all'indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cb76570b-a9c2-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0004.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:cb76570b-a9c2-11e8-99ee-01aa75ed71a1.0004.02/DOC_1&format=PDF)

importatrici ai fini della normativa dell'Unione in materia di prodotti, il diritto dell'UE imporrà loro una nuova serie di obblighi giuridici. Se ricevete prodotti dal Regno Unito, dovrete valutare fin da ora le vostre responsabilità ai sensi del diritto dell'UE.

3. Certificati, licenze e autorizzazioni. Se la vostra attività dipende da certificati, licenze o autorizzazioni rilasciati dalle autorità del Regno Unito o da organi con sede nel Regno Unito – o detenuti da una persona stabilita nel Regno Unito – questi potrebbero non essere più validi nell'UE dopo la Brexit. Potrebbe essere necessario trasferirli o richiederne di nuovi a un organo o a un'autorità dell'UE a 27. Ciò vale in particolare per i certificati, le licenze e le autorizzazioni emessi per merci (ad esempio nel settore automobilistico o dei dispositivi medici) e servizi (ad esempio nel settore finanziario, dei trasporti o delle trasmissioni radiotelevisive). Dovreste adottare al più presto tutte le misure necessarie per trasferire all'UE a 27 i certificati, le licenze o le autorizzazioni emessi nel Regno Unito, o per ottenerne di nuovi.

4. Dogane, IVA e accise. In termini di dogane e imposte indirette, c'è una grande differenza fra trasferire merci all'interno dell'UE e da/verso un Paese terzo. Dopo la Brexit, commerciare con il Regno Unito diventerà più complesso dal punto di vista delle procedure doganali e dell'IVA. Se intrattenete scambi commerciali con aziende del Regno Unito, vi dovrete familiarizzare con le procedure e le norme dell'UE che si applicheranno dopo la Brexit, soprattutto se la vostra esperienza nel commercio con Paesi terzi è limitata o inesistente.

5. Norme d'origine. Per le esportazioni di merci verso i Paesi terzi con cui l'UE ha concluso un accordo di libero scambio, gli esportatori possono beneficiare di tariffe preferenziali a condizione che i prodotti abbiano abbastanza "contenuto UE" secondo i parametri delle norme di origine. Dopo la Brexit, l'apporto del Regno Unito al prodotto finito non potrà più essere considerato contenuto UE. Ai fini del calcolo dell'origine preferenziale dell'UE delle merci che trattate, dovrete quindi esaminare le vostre catene di approvvigionamento e iniziare a considerare "non originario" l'apporto del Regno Unito.

6. Divieti e restrizioni per l'importazione/esportazione delle merci. Per tutelare la salute, la sicurezza e l'ambiente, le norme dell'UE limitano l'importazione da Paesi terzi e l'esportazione verso gli stessi di determinate merci, tra cui animali vivi e prodotti di origine animale, oltre a taluni vegetali



e prodotti vegetali quali gli imballaggi in legno. L'importazione e l'esportazione di determinati prodotti richiedono autorizzazioni o notifiche specifiche, come nel caso dei materiali radioattivi, dei rifiuti e di alcune sostanze chimiche. Dopo la Brexit, le merci dirette a o provenienti dal Regno Unito saranno soggette a queste norme dell'UE. Dovreste adottare le misure necessarie per garantire la conformità con i divieti e le restrizioni imposti dall'Unione in materia di importazioni ed esportazioni"<sup>8</sup>.

Il coordinamento Brexit a Palazzo Chigi ha tenuto periodiche riunioni e mantenuto un costante raccordo tra le Amministrazioni, per lavorare lungo le seguenti linee di intervento:

- impatto e interventi sulle risorse umane e sulla normativa;
- consultazioni con le parti interessate e informative per utenti e operatori;
- consultazioni con la Commissione UE e con altri Stati membri.

Il 13 novembre 2018, la Commissione europea ha pubblicato una seconda Comunicazione relativa ad un piano d'azione per ogni evenienza e ha iniziato a fornire dettagli su possibili misure da adottare in settori particolarmente esposti (ad es. i diritti dei cittadini, i servizi finanziari, il trasporto aereo e altri). Viene sottolineato come "eventuali perturbazioni varieranno da un settore all'altro e da uno Stato membro all'altro dell'UE a 27. I preparativi al passaggio del Regno Unito a Paese terzo, se per molti aspetti sarebbero gli stessi con o senza un accordo di recesso che prevede un periodo di transizione, dovrebbero però svolgersi a un ritmo molto più serrato. Inoltre l'effetto repentino di un mancato accordo richiederà l'adozione di alcune misure specifiche"<sup>9</sup>.

Dal novembre 2018, nell'ambito del gruppo di lavoro "Articolo 50 TUE" del Consiglio dell'Unione europea sono state organizzate riunioni settoriali per i ventisette Stati membri dell'UE e i loro esperti delle amministrazioni nazionali competenti. I seminari hanno offerto l'occasione di valutare assieme l'andamento dei preparativi e di valutare l'eventuale necessità di ulteriori interventi da parte dei portatori di interessi, delle amministrazioni nazionali e del livello UE. Tra i settori discussi: diritti dei cittadini, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, controllo delle frontiere, qualifiche professionali, proprietà intellettuale, giustizia civile, diritto societario, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali; servizi finanziari; aviazione, trasporti su strada e ferroviario, e marittimo; dogane, fiscalità, controlli sanitari

---

<sup>8</sup> Si vedano le informazioni pubblicate nel luglio 2018 in lingua italiana al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexite-preparedness-web\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexite-preparedness-web_it.pdf)

<sup>9</sup> Si veda il documento COM(2018) 880 final disponibile all'indirizzo in nota 5.

e fitosanitari e licenze all'esportazione e importazione di determinati prodotti; protezione consolare, cooperazione penale e di polizia, accordi internazionali, digitale e appalti pubblici; prodotti industriali, sostanze chimiche, prodotti farmaceutici)<sup>10</sup>.

A livello nazionale, nel dicembre 2018, subito dopo il rinvio del voto di ratifica nel Regno Unito, il Governo italiano ha pubblicato le linee di intervento in caso di emergenza<sup>11</sup>. È sulla base di queste linee di intervento che nel marzo 2019 sono state adottate le prime misure legislative sulla tutela dei diritti dei cittadini e sulla stabilità dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Il 19 dicembre 2018, la Commissione ha pubblicato la terza Comunicazione sulla preparazione al recesso, focalizzata sull'emergenza in caso di recesso senza accordo. Nella Comunicazione, la Commissione ha definito le caratteristiche delle misure d'emergenza. Esse devono, in particolare:

- evitare di riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'Unione né i termini di un periodo di transizione come quello previsto nel progetto di accordo di recesso;
- essere di natura temporanea. Per le misure adottate la Commissione ha proposto limiti temporali, ove necessari in funzione della situazione specifica del settore;
- essere adottate unilateralmente dall'Unione europea nel perseguimento dei propri interessi e possono essere revocate in qualsiasi momento;
- rispettare la ripartizione delle competenze prevista dai trattati;
- se nazionali, essere compatibili con il diritto dell'Unione;
- evitare di porre rimedio ai ritardi che i portatori di interessi avrebbero potuto eliminare con preparativi e azioni tempestive.

L'UE ha adottato 19 proposte legislative (si veda l'ALLEGATO II per l'elenco completo).

Come indicato nelle Comunicazioni della Commissione sui preparativi in vista della Brexit, le misure di emergenza dell'UE non mitigheranno e non potranno mitigare l'impatto complessivo di un'uscita senza accordo, né tantomeno

---

<sup>10</sup> Presentazioni sui contenuti dei seminari sono disponibili in lingua inglese al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars\\_en](https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en). Per l'elenco completo e il calendario, si veda l'Allegato III.

<sup>11</sup> Si veda il comunicato all'indirizzo seguente: <http://www.governo.it/articolo/il-governo-italiano-prosegue-la-preparazione-alla-brexit/10585>

compenseranno la mancanza di preparazione; non ricreeranno tutti i vantaggi dell'appartenenza all'UE e neppure le condizioni favorevoli per un eventuale periodo di transizione previste dall'accordo di recesso. Si tratta di norme di natura temporanea, di portata limitata e adottate unilateralmente dall'UE. Non si tratta di "mini-accordi" e non sono state negoziate con il Regno Unito.

L'UE ha mantenuto — e continuerà a mantenere — una posizione di piena unità in tutti i suoi preparativi e durante l'eventuale periodo in cui non vi sarà un accordo.

Le misure di emergenza dell'Unione Europea per l'uscita senza accordo riguardano i seguenti temi:

- programma PEACE: prosecuzione del programma PEACE sull'isola d'Irlanda fino alla fine del 2020. Per il periodo successivo al 2020, la Commissione ha già proposto, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale, la continuazione e il potenziamento del sostegno transfrontaliero per la pace e la riconciliazione nelle contee situate al confine tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord;
- bilancio dell'UE (in fase di adozione definitiva): in caso di uscita senza accordo, l'UE sarà in condizione di onorare i propri impegni e di continuare a effettuare pagamenti nel 2019 ai beneficiari del Regno Unito per le decisioni e i contratti firmati anteriormente alla data del recesso, purché il Regno Unito onori i suoi impegni nell'ambito del bilancio 2019 e accetti i necessari controlli e audit;
- diritti di pesca e compensazione: le misure prevedono una compensazione per i pescatori e gli operatori degli Stati membri dell'UE, nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, per l'arresto temporaneo delle attività di pesca. Inoltre garantiscono che l'UE possa concedere alle navi britanniche l'accesso alle acque dell'UE fino alla fine del 2019, a condizione che alle navi dell'UE sia concesso di accedere alle acque del Regno Unito su una base di reciprocità;
- servizi finanziari: misure temporanee e limitate per evitare interruzioni improvvise della compensazione centrale dei derivati e dei servizi centrali di deposito titoli per gli operatori dell'UE che attualmente utilizzano operatori del Regno Unito, nonché per agevolare la novazione, per un periodo di tempo determinato di 12 mesi, di alcuni contratti derivati negoziati fuori borsa in caso di trasferimento di un contratto da una controparte del Regno Unito a una controparte dell'UE a 27;

- collegamenti aerei e sicurezza: queste due misure garantiranno i collegamenti aerei di base per evitare una totale interruzione del traffico aereo tra l'UE e il Regno Unito in caso di uscita senza accordo;
- collegamenti stradali: consente il mantenimento di collegamenti stradali di base sicuri tra l'UE e il Regno Unito per un periodo di tempo limitato, a condizione che il Regno Unito conceda lo stesso trattamento alle imprese e agli operatori dell'UE;
- collegamenti ferroviari: garantisce la validità delle autorizzazioni di sicurezza per alcune parti dell'infrastruttura ferroviaria per un periodo strettamente limitato a tre mesi per consentire l'adozione di soluzioni a lungo termine in linea con il diritto dell'UE. Questa misura riguarda in particolare il tunnel sotto la Manica e sarà subordinata al mantenimento, da parte del Regno Unito, di standard di sicurezza identici alle prescrizioni dell'UE;
- ispezioni delle navi: l'obiettivo è garantire la certezza del diritto e la continuità delle attività nel settore del trasporto marittimo;
- riallineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo: aggiunge nuovi collegamenti marittimi tra l'Irlanda, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi alla rete centrale e stabilisce una nuova priorità di finanziamento per il meccanismo per collegare l'Europa (MCE): l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto ai fini della sicurezza e delle verifiche di frontiera;
- politica in materia di clima: questa misura garantisce che un'eventuale uscita senza accordo non incida sul corretto funzionamento e sull'integrità ambientale del sistema di scambio delle quote di emissione.
- programma Erasmus+: gli studenti e i tirocinanti all'estero che partecipano al programma Erasmus+ al momento del recesso del Regno Unito possono completare gli studi e continuare a ricevere i relativi finanziamenti o borse di studio;
- diritti in materia di sicurezza sociale: sono salvaguardati i diritti (ad esempio periodi di assicurazione, di lavoro (anche autonomo) o di residenza nel Regno Unito prima del recesso) delle persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione prima del recesso del Regno Unito;
- reciprocità in materia di visti (in fase di adozione definitiva): esenzione dal visto per i cittadini britannici che si recano nell'UE, se anche il Regno Unito concede un regime di esenzione reciproca e non discriminatorio per tutti i cittadini dell'UE.

Il 25 marzo 2019, il Governo italiano ha adottato misure legislative nazionali di messa in sicurezza per il caso di Brexit senza accordo. Il decreto legge è stato emendato con la legge di conversione n.41 del 20 maggio 2019<sup>12</sup>.

Il 10 aprile 2019, la Commissione europea ha pubblicato una quarta Comunicazione con allegate le indicazioni pratiche utili per gli Stati Membri in cinque aree: soggiorno dei cittadini, diritti previdenziali, protezione dei dati, farmaci e dispositivi medici, polizia e cooperazione giudiziaria in materia penale, e pesca. L'obiettivo è assicurare l'attuazione pratica delle misure europee e nazionali di messa in sicurezza in caso di "no deal".<sup>13</sup>

Il 12 giugno 2019 è stata pubblicata una quinta Comunicazione della Commissione europea sullo "stato attuale dei preparativi delle misure d'emergenza in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione europea"<sup>14</sup>. In particolare, "la Commissione ha esaminato tutte le misure prese a livello dell'UE per valutare se siano ancora idonee data la proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, TUE ed è giunta alla conclusione che entrambi gli atti legislativi e non legislativi dell'Unione continuano a raggiungere gli scopi voluti. Non serve quindi modificarli nella sostanza né la Commissione prevede nuove misure prima della nuova data di recesso". La Commissione esamina nel dettaglio alcuni settori specifici: diritti dei cittadini in materia di soggiorno e di sicurezza sociale; medicinali, dispositivi medici e sostanze chimiche; dogane, imposizione indiretta e posti d'ispezione frontaliere; trasporti; attività di pesca; servizi finanziari (vedi la prossima sezione per maggiori dettagli settore per settore).

Nella Comunicazione, la Commissione ha invitato "gli Stati membri e portatori di interessi a usare il tempo concesso dalla proroga per verificare che siano in atto tutte le necessarie misure di preparazione ed emergenza". "Le misure di emergenza possono solo attutire le conseguenze più gravi di un recesso in assenza di accordo. La Commissione non fa ipotesi sulle possibili implicazioni economiche dei diversi scenari ma è chiaro che un recesso del Regno Unito senza accordo avrebbe gravi conseguenze economiche e che in proporzione l'impatto sarebbe di gran lunga superiore nel Regno Unito rispetto agli Stati membri dell'UE a 27. Il fatto che Stati membri e portatori di interessi si stiano preparando ne ridurrà possibilmente l'esposizione individuale agli effetti

---

<sup>12</sup> Decreto legge del 25 marzo 2019 n. 22, coordinato con la legge di conversione n. 41 del 20 maggio 2019 disponibile in GU serie generale n. 120 a pag. 28: <http://www.regioni.it/download/news/597417/>

<sup>13</sup> Si veda il documento COM(2019) 195 final disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/com2019\\_195\\_final\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/com2019_195_final_it.pdf).

<sup>14</sup> Comunicazione n. COM(2019) 276 final. Si veda il testo all'indirizzo web: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58-8dc8-11e9-9369-01aa75ed71a1.0012.02/DOC\\_1&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58-8dc8-11e9-9369-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF)

negativi di un recesso senza accordo. Se poi il grado di preparazione di tutti i comparti dell'economia sarà alto, gli effetti negativi saranno ancora minori”.

## Brexit senza accordo e le conseguenze settoriali

Alla luce dell'incertezza sulla ratifica dell'accordo di recesso, tra dicembre 2018 e giugno 2019, il Governo italiano ha proseguito e accelerato la preparazione allo scenario di un recesso senza accordo<sup>15</sup>. Tale scenario avrà conseguenze su diversi settori che sono stati discussi ed analizzati a livello nazionale e UE. Di seguito ne vengono esaminati alcuni e si rinvia agli avvisi agli operatori della Commissione europea per tutti gli altri settori (si veda l'Allegato I).

### *Cittadini*

Coerentemente con il dialogo tra i Paesi dell'Unione Europea e il Regno Unito sulla necessità di garantire i diritti dei cittadini, vi è un impegno condiviso ad offrire la massima tutela possibile anche in caso di recesso senza accordo.

Da parte britannica, nello scenario di recesso senza accordo, è stato adottato un impegno a tutelare i diritti acquisiti per tutti i cittadini dell'UE che risultino continuativamente residenti nel Paese da almeno cinque anni (per ottenere il cd. *Settled Status*) o per un periodo inferiore (per ottenere il cd. *pre-Settled Status*) alla data di recesso, invece che alla data del 31 dicembre 2020, venendo meno, senza l'accordo di recesso, il periodo transitorio<sup>16</sup>. Chi si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo sistema (*Settled* o *pre-Settled Status*) può far domanda di registrazione senza costi entro il 31 dicembre 2020. Coloro i quali si vedranno riconosciuto lo status di *Settled* (o di *pre-Settled*) potranno continuare a godere, in linea di massima, di diritti e benefici assicurati fino ad ora, la cui tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell'accordo di recesso). A quanti giungeranno nel Regno Unito dopo la data di uscita dall'UE verrà riservato diverso trattamento, basato sulla legislazione nazionale britannica in materia di immigrazione e su principi di reciprocità con la situazione dei britannici residenti nei Paesi di provenienza degli interessati.

---

<sup>15</sup> Si vedano i comunicati di Palazzo Chigi: <http://www.governo.it/articolo/il-governo-italiano-prosegue-la-preparazione-alla-brexit/10585>; <http://www.governo.it/articolo/brexit-nota-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/10718> ; <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-incontra-il-team-di-esperti-della-commissione-europea> ; <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-prepara-i-piani-di-emergenza-dogane-porti-aeroporti-e>; <http://www.governo.it/articolo/informazioni-sulle-conseguenze-e-sui-preparativi-alluscita-del-regno-unito-dallue/10954>; <http://www.governo.it/articolo/brexit-a-palazzo-chigi-la-settima-riunione-della-task-force/11308> ; <http://www.governo.it/it/articolo/brexit-palazzo-chigi-l-ottava-riunione-della-task-force/12156>

<sup>16</sup> Per dettagli e aggiornamenti si vedano i siti del Governo britannico: "Stay in the UK after it leaves the EU ('settled status'): step by step" <https://www.gov.uk/eusetledstatus> e "EU citizen's rights" <https://www.eurights.uk/> . Sui viaggi dei cittadini UE nel Regno Unito dopo la Brexit si veda: <https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit> .

Il Governo italiano ha adottato misure urgenti per la tutela dei diritti dei cittadini italiani, potenziando i servizi consolari nel Regno Unito<sup>17</sup>.

Sempre a livello nazionale, in linea con le Comunicazioni della Commissione europea del 13 novembre 2018 e del 19 dicembre 2018 sulle misure preparatorie e di messa in sicurezza per la Brexit, sono state adottate misure legislative<sup>18</sup> per garantire che i cittadini britannici residenti in Italia, alla data di uscita senza accordo, avranno riconosciuti i requisiti per chiedere e ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE, con un periodo transitorio durante il quale chi è iscritto in anagrafe prima della data di recesso avrà tempo di chiedere il nuovo titolo di soggiorno fino al 31 dicembre 2020. L'iscrizione in anagrafe alla data del recesso darà quindi titolo ad un permesso di soggiorno -rilasciato dalla Questura della provincia di residenza- con cui si potrà godere di diritti quali l'accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare<sup>19</sup>. I cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono stati invitati ad iscriversi all'Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza prima dell'uscita del Regno Unito dall'UE<sup>20</sup>.

L'Unione europea ha adottato un regolamento che prevede l'esenzione dal visto d'ingresso per i cittadini britannici che si recano nell'UE, a condizione di reciprocità.

### *Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*

Sui sistemi di sicurezza sociale, l'Unione europea ha approvato un regolamento sull'adozione di misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale<sup>21</sup>.

---

<sup>17</sup> Art. 16 del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2017 convertito in legge n. 41 del 20 maggio 2019 (si veda l'indirizzo in nota 12).

<sup>18</sup> Si veda nota n. 12.

<sup>19</sup> Il comma 7 dell'art. 14 del decreto legge 25 marzo 2019 n.22 prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2021, ai cittadini del Regno Unito e ai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di attuazione, salvo quanto previsto nei precedenti commi". Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce che: "I cittadini del Regno Unito iscritti in anagrafe ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, in possesso della carta di soggiorno rilasciata ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30 del 2007, possono chiedere al Questore della provincia in cui dimorano, entro il 31 dicembre 2020, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

<sup>20</sup> Informazioni in lingua inglese sono disponibili, anche per la situazione in Italia, al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en)

<sup>21</sup> Regolamento (UE) 2019/500, disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0500&from=EN>



Secondo la Commissione europea, "a decorrere dalla data del recesso, se non sarà concluso un accordo di recesso tra l'Unione e il Regno Unito, la normativa dell'Unione sul coordinamento della sicurezza sociale non si applicherà più nelle relazioni tra l'Unione e il Regno Unito. Questo significa che non saranno garantiti i diritti in materia di sicurezza sociale né dei cittadini dell'Unione che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e in situazioni che coinvolgono il Regno Unito (ad esempio hanno lavorato o risieduto nel Regno Unito quando era uno Stato membro dell'Unione) né dei cittadini del Regno Unito che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri".

L'adozione del regolamento UE è stata necessaria per "garantire che le persone che hanno esercitato, in quanto cittadini dell'Unione, il loro diritto alla libera circolazione all'interno dell'Unione prima della data del recesso mantengano i loro diritti in materia di sicurezza sociale sulla base di fatti o avvenimenti verificatisi e di periodi d'assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza che sono stati maturati prima della data del recesso, quando il Regno Unito era uno Stato membro dell'Unione". Secondo la Commissione, non possono rivivere gli accordi conclusi precedentemente all'adesione del Regno Unito dall'UE e "gli Stati membri non possono concludere e applicare convenzioni bilaterali che disciplinano situazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento"<sup>22</sup>.

La Commissione europea precisa, inoltre, che "la strategia coordinata unilaterale di emergenza si applicherà a tutte le persone assicurate i cui diritti hanno coinvolto il Regno Unito prima della data del recesso. Per giunta gli Stati membri dell'UE a 27 potranno scegliere di applicare unilateralmente il principio della totalizzazione ai periodi di lavoro, assicurazione e soggiorno nel Regno Unito dopo il recesso, oppure di prendere ulteriori misure nazionali unilaterali<sup>23</sup>. Potranno anche consentire l'accesso all'assistenza sanitaria alle persone assicurate nel Regno Unito ma che soggiornano sul loro territorio. La Commissione ha compilato una sintesi delle misure nazionali da cui si evince che nonostante sussistano diversità tra le misure prese dagli Stati membri, che ne riflettono la specificità, l'approccio coordinato garantisce un livello di protezione di base uniforme in tutti gli Stati membri dell'UE a 27"<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Si vedano le pagine 1 e 2 del documento COM (2019) 53 final, disponibile al seguente indirizzo:

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiative/2090/publication/383010/attachment/090166e5c113aeb3>

<sup>23</sup> [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_it).

<sup>24</sup> Un quadro completo delle misure nazionali in tema di sicurezza sociale è pubblicato (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights\\_en#socialsecurityentitlementsintheeu27](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/citizens-rights_en#socialsecurityentitlementsintheeu27)

Da parte italiana, e con riguardo alle prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie, le misure d'emergenza contenute nell'art. 17 del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 prevedono una messa in sicurezza di tali diritti, in attesa di eventuali intese con le Autorità britanniche dopo il recesso.

### *Studenti*

Con il regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione si vuole evitare l'interruzione delle attività di mobilità relative a tale programma. Alla data del recesso, infatti, gli studenti dell'UE a 27 presenti nel Regno Unito, a titolo dei programmi Erasmus+ saranno circa 14.000 (studenti e tirocinanti nei settori dell'istruzione superiore nonché dell'istruzione e della formazione professionali, giovani discenti, personale didattico) e circa 7.000 quelli del Regno Unito nell'UE.

Da parte italiana sono state adottate misure legislative per la salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori. In particolare, l'art. 17-bis del decreto legislativo n. 22 del 25 marzo 2017 prevede che: "sono fatti salvi, a condizione di reciprocità, i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020. Resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica".

Quanto agli studenti italiani nel Regno Unito, secondo gli impegni presi dalle Autorità britanniche, tutti i cittadini dell'UE con diritti acquisiti (residenti nel Regno Unito prima del giorno di uscita con *Settled* o *pre-Settled Status*) continueranno ad avere diritto all'*Home Fee status* nel Regno Unito (tasse universitarie di importo pari a quello dei cittadini britannici) e accesso al sostegno finanziario di "*Student Support England*". Ciò significa che in futuro avranno lo stesso accesso all'istruzione di un cittadino britannico. Al di là di questa previsione, vi è stato un ulteriore annuncio di mantenimento del regime attuale per i cittadini dell'Unione europea che iniziano i corsi fino all'anno accademico 2021/2022. Tale misura riguarda quindi non solo i cittadini dell'UE già residenti nel Regno Unito alla data del recesso, ma anche quei cittadini

dell'UE senza diritti acquisiti che hanno fatto domanda per iniziare il loro corso accademico fino all'anno 2021/2022.

Successivamente, salvo decisioni diverse da parte del Governo britannico, ai cittadini dell'UE che vogliono studiare nel Regno Unito dopo la Brexit, sarà applicata la legge nazionale britannica sull'immigrazione.

### *Mercato interno (qualifiche professionali, IMI, Solvit)*

Per le richieste di riconoscimento di qualifiche professionali pendenti alla data del recesso in caso di uscita senza accordo, gli Stati Membri dovranno tener conto del fatto che la richiesta sia stata presentata prima del recesso e che i documenti a sostegno della stessa siano stati validi, in considerazione del fatto che il Regno Unito fosse ancora uno Stato Membro dell'UE a tutti gli effetti.

Da parte italiana, il Dipartimento Politiche Europee, in qualità di coordinatore nazionale in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, ha trasmesso una prima comunicazione a tutte le Autorità competenti, con la quale sono state fornite indicazioni preliminari per i riconoscimenti relativi alle qualifiche professionali conseguite nel Regno Unito, in caso di recesso senza accordo, al fine di garantire criteri comuni nel trattamento delle richieste.

Ulteriori criteri operativi da applicare nella trattazione delle domande di riconoscimento sono stati forniti alle Autorità competenti a seguito del seminario tecnico organizzato dalla Commissione europea a Bruxelles, nel corso del quale sono stati illustrati i criteri che gli Stati membri dovranno applicare nella trattazione delle istanze di riconoscimento a seconda dei differenti scenari che potranno verificarsi dalla data della Brexit. Inoltre, l'art. 17-bis del decreto legge n. 22/2019 prevede che sono fatte salve, alle medesime condizioni di reciprocità, le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso.

L'invito della Commissione europea ai titolari di qualifiche non ancora riconosciute è quello di avviare le procedure di riconoscimento al più presto prima del recesso, chiedendo ai ventisette Stati Membri di tener conto, nella trattazione della domanda, del fatto che il Regno Unito era uno Stato Membro dell'UE quando la qualifica era stata acquisita. Pertanto, in seguito al recesso, il criterio suggerito dalla Commissione è di far riferimento al momento in cui è stata presentata la richiesta.

Se un cittadino UE ottenesse una qualifica britannica dopo il recesso, allora la procedura di riconoscimento sarebbe trattata alla stregua di quelle relative a

qualifiche emesse in Stati terzi, sulla base quindi della legge del Paese nel quale si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolamentate. Nel caso in cui si tratti di un cittadino britannico che richiede dopo il recesso il riconoscimento nell'UE della propria qualifica, anche in tal caso si applicherebbero le regole nazionali dello Stato presso cui si chiede il riconoscimento, compresi i requisiti aggiuntivi previsti per le professioni regolamentate. Per quanto riguarda l'Italia, il riconoscimento dovrà essere effettuato, ai sensi del D.P.R. n. 394/99 (artt. 39, 49 e 50), che estende alle qualifiche extra UE la possibilità di ottenere il riconoscimento utilizzando le procedure della Direttiva 2005/36/CE, previa presentazione della necessaria documentazione, in merito alla quale è prevista qualche formalità aggiuntiva rispetto alle qualifiche UE.

Se non vi saranno interventi in questo settore, la fornitura di servizi su base temporanea o occasionale da parte di cittadini britannici potrà avvenire, dopo il recesso, esclusivamente sulla base della normativa dello Stato Membro interessato e non più della normativa UE. Stesso trattamento anche per i cittadini UE stabiliti nel Regno Unito, che non potranno più beneficiare delle norme del diritto UE per prestare servizi temporanei o occasionali nell'UE dopo il recesso, ma potranno eventualmente avvalersi di quanto consentito dalla normativa nazionale dello Stato Membro interessato.

Il recesso del Regno Unito comporterà anche l'uscita dal sistema IMI (*Internal Market Information*<sup>25</sup>) e non sarà più possibile lo scambio di informazioni con le autorità competenti britanniche. Come conseguenza, a partire dalla data della Brexit, tutti gli utenti UK verranno bloccati e non potranno più avere accesso al sistema. Per le procedure concluse si applica la regola attualmente prevista dal Regolamento IMI. Tutti i dati personali verranno cancellati e verrà conservato solo un registro delle procedure ma unicamente ad uso statistico e per soli sei mesi. Quanto agli scambi per le qualifiche professionali tutte le richieste saranno bloccate e chiuse automaticamente. Le richieste di riconoscimento che alla data della Brexit sono state già elaborate ed approvate dovrebbero invece rimanere nel sistema.

La Commissione sta studiando possibili soluzioni tecniche per mitigare gli effetti legati al distacco del Regno Unito dal sistema.

---

<sup>25</sup> Il sistema IMI è lo strumento obbligatorio per lo scambio di informazioni tra autorità competenti relative al mercato interno, sviluppato dalla Commissione europea in collaborazione con gli Stati membri per la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca a cui devono attenersi gli Stati secondo il Regolamento 1024/2012/UE. Per maggiori dettagli si veda il testo al seguente indirizzo: <http://www.politicheeuropee.gov.it/it/attivita/mercato-interno/imi-internal-market-information/>

La normativa UE prevede poi regole specifiche per gli avvocati. Gli avvocati iscritti nel Regno Unito non potranno avvalersi delle direttive 77/249/CEE e 98/5/CE al fine di esercitare la professione in un altro Stato Membro in base al proprio titolo. Se non saranno adottate misure UE in questo settore prima del recesso, gli avvocati britannici che abbiano visto il proprio titolo riconosciuto in uno Stato Membro potranno lavorare solo in quello Stato Membro e non più nel resto dell'UE.

Per quanto riguarda Solvit, in caso di recesso senza accordo, è stato già comunicato da parte delle autorità del Regno Unito che il proprio centro Solvit sarà chiuso e, di conseguenza, i casi pendenti saranno chiusi come non trattati. Sarà in ogni caso possibile continuerà a lavorare sui casi aperti in maniera informale, comunicando tramite e-mail. Il Centro Solvit italiano ha già provveduto ad inviare specifica comunicazione ai cittadini e le imprese che hanno casi ancora aperti o che intendono sottoporre a breve nuovi reclami.

### *Servizi finanziari*

Dopo un'analisi delle conseguenze sul settore dei servizi finanziari legate a un recesso senza accordo<sup>26</sup>, la Commissione ha adottato il 19 dicembre 2018 ed il 28 marzo 2019 gli atti elencati qui di seguito, che si applicheranno a partire dalla data del recesso, qualora non fosse ratificato l'accordo di recesso:

- Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 12 mesi per evitare interruzioni nella compensazione centrale dei derivati;
- Decisione di equivalenza temporanea e condizionata per 24 mesi per evitare interruzioni nei servizi prestati dai depositari centrali di titoli con sede nel Regno Unito;
- Due regolamenti delegati, che agevolano la novazione, a tempo determinato, di taluni contratti derivati negoziati fuori borsa (derivati *OTC*) conclusi con una controparte stabilita nel Regno Unito per sostituire tale controparte con una stabilita nell'Unione;

Ulteriori misure sono state adottate il 30 gennaio 2019 (soprattutto atti delegati, si veda l'elenco alla pagina web indicata alla fine dell'allegato II).

---

<sup>26</sup> Si veda la presentazione del 15 novembre 2018 (in lingua inglese) al link: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit\\_files/info\\_site/brexit-preparedness-seminar-financial-services.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/brexit-preparedness-seminar-financial-services.pdf). Si vedano anche gli avvisi di settore (FISMA) disponibili al link: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_en#fisma](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en#fisma)

In tale contesto, l'Italia ha adottato misure legislative<sup>27</sup> che, in aderenza alle indicazioni della Commissione, garantiscono, per un congruo periodo transitorio, da un lato dell'operatività in Italia di intermediari, imprese d'investimento e sedi di negoziazione di strumenti finanziari con sede nel Regno Unito -nonché imprese e intermediari di assicurazione- e, dall'altro, dell'attività dei corrispondenti operatori italiani nel Regno Unito<sup>28</sup>. Durante il periodo transitorio sarà altresì assicurata la tutela dei depositanti e degli investitori dei medesimi intermediari (nonché degli assicurati) senza soluzione di continuità<sup>29</sup>.

Si rammenta, inoltre, che è stata elaborata una modifica del D.lgs. 210/2001 entrata in vigore il 1° gennaio 2019, allo scopo di garantire una continuità nell'operatività delle controparti centrali britanniche nel territorio dell'Unione anche post-Brexit, assicurando la certezza giuridica pure in termini di "settlement finality" per quanto concerne la partecipazione di intermediari italiani a tali infrastrutture.

Infine, facendo seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge 20 maggio 2019, n. 41, di conversione del Decreto-Legge 25 marzo 2019, n. 22, la Banca d'Italia ha pubblicato -e la Consob ha in corso di pubblicazione- le comunicazioni aggiornate contenenti le indicazioni operative indirizzate, rispettivamente, agli intermediari italiani operanti nel Regno Unito e agli intermediari britannici operanti in Italia. Le due citate Autorità hanno invitato gli intermediari britannici che operano sul territorio nazionale a informare i clienti italiani, gli altri soggetti con cui intrattengono rapporti nella prestazione dei servizi e le altre Autorità competenti in merito alle iniziative assunte in relazione alla Brexit e alle conseguenze per le relazioni contrattuali in essere<sup>30</sup>.

L'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul mercato assicurativo e in una prospettiva di tutela dei contraenti, assicurati o altri aventi diritto a prestazioni assicurative, ha posto in essere ogni iniziativa necessaria, inclusa la richiesta alle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito di: i) adottare speciali piani di

---

<sup>27</sup> Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019 convertito con Legge n. 41 del 20 maggio 2019, in particolare, artt. 2-13 e art. 18, si veda l'indirizzo web alla nota 12.

<sup>28</sup> Si veda il Comunicato del MEF del 24 gennaio 2019 all'indirizzo: [http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato\\_0015.html](http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html)

<sup>29</sup> La possibilità di continuare a prestare servizi di investimento, nei limiti e alle condizioni previsti dalle disposizioni transitorie, consente altresì di gestire le potenziali ricadute connesse ad un no deal per il "servicing" dei contratti derivati OTC conclusi da intermediari del Regno Unito con soggetti italiani; viene in particolare esclusa una soluzione di continuità per la gestione dei "life-cycle events" che presuppongono la sussistenza di un'autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento in capo all'intermediario del Regno Unito ("contract continuity").

<sup>30</sup> Documentazione disponibile ai seguenti indirizzi: <https://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html> ; <http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit-consob>.

messa in sicurezza per assicurare la continuità del servizio e l'esecuzione dei contratti stipulati in Italia; ii) informare prontamente, con informativa individuale, i clienti italiani sulle misure adottate e sul loro impatto per i contratti in essere. IVASS ha anche pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune FAQ (*Frequently Asked Questions*) per il pubblico italiano e una pagina aggiornata dedicata alla Brexit per garantire l'idonea preparazione del settore assicurativo allo scenario di un'uscita senza accordo<sup>31</sup>.

### *Bilancio UE*

Sul contributo britannico al bilancio UE, l'UE ha adottato il regolamento n. 2019/1197 del Consiglio UE del 9 luglio 2019 relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'UE<sup>32</sup>. Il regolamento ha come principale obiettivo di evitare che si crei un vuoto giuridico tale da compromettere gli interessi finanziari dell'UE, con ripercussioni negative per i beneficiari dei programmi. Esso prevede l'accesso del Regno Unito ai finanziamenti europei per tutto il 2019 (con alcune eccezioni nel settore della sicurezza e degli strumenti finanziari), essendo previsto il pagamento per intero dei contributi britannici al bilancio.

### *Assistenza all'impresa - Help Desk dell'Agenzia ICE*

Dal 15 aprile 2019 è attivo presso l'Ufficio ICE di Londra uno sportello per l'assistenza alle imprese italiane che si preparano a gestire le conseguenze della Brexit. L'Help Desk opera in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Londra e in raccordo con la Task Force di Palazzo Chigi, Ministero dello Sviluppo Economico e Agenzia delle Dogane.

L' "Help Desk", punto di riferimento per tutte le questioni relative all'esportazione che deriveranno dal nuovo sistema, fornisce servizi di assistenza per le aziende esportatrici riguardo alle questioni doganali, standard fiscale, etichettatura, trasporti, certificazioni ed altre attività correlate. Offre anche corsi formativi per le Piccole e Medie Imprese riguardo la transizione Brexit<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Pagina disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ivass.it/consumatori/azioni-tutela/brexit/index.html>

<sup>32</sup> Si veda il testo all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1197&from=EN>

<sup>33</sup> Per i dettagli si veda il seguente indirizzo: <https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0>



## *Dogane*

Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 19 dicembre 2018:

“Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, a partire dalla data del recesso si applicherà tutta la normativa dell'UE relativa alle merci importate e alle merci esportate, compresi l'imposizione di dazi e imposte e l'adempimento delle formalità e dei controlli previsti dall'attuale disciplina giuridica, così da assicurare condizioni di parità.

Resta essenziale l'intervento degli Stati membri, i quali devono adottare tutte le misure che, se l'accordo di recesso non sarà ratificato, permettano loro di applicare a tutte le importazioni dal Regno Unito e a tutte le esportazioni verso di esso il codice doganale dell'Unione e le pertinenti norme in materia di imposte indirette a partire dalla data del recesso. Sarebbe opportuno un ricorso alle esistenti possibilità di rilasciare autorizzazioni per misure di agevolazione previste dal codice doganale dell'Unione. Nel corso di riunioni con gli Stati membri la Commissione ha fornito informazioni particolareggiate sulle opzioni disponibili nel quadro del codice doganale dell'Unione.

La Commissione ha adottato anche la seguente misura tecnica:

-Regolamento delegato mirante ad includere i mari che bagnano il Regno Unito nelle disposizioni sui limiti di tempo entro i quali occorre presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza prima dell'entrata nel territorio doganale dell'Unione o dell'uscita da esso<sup>34</sup>.

Nel mese di febbraio 2019, la Commissione europea ha intensificato l'attività informativa sulle conseguenze del recesso senza accordo sugli aspetti doganali. La campagna informativa avviata il 18 febbraio 2019 mira a sensibilizzare la comunità imprenditoriale dell'UE, in particolare le Piccole e Medie Imprese.

Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell'eventualità di un'uscita senza accordo le imprese dell'UE devono:

a) valutare se dispongono della capacità tecnica e umana necessaria per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;

---

<sup>34</sup> Si veda il documento COM(2018) 890 final pag. 8, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0890>



b) avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali che le agevoleranno nell'attività commerciale se il Regno Unito è una delle maglie della loro catena logistica;

c) interpellare l'autorità doganale nazionale per verificare se siano opportuni altri preparativi<sup>35</sup>.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli italiana, in stretto raccordo con la Commissione europea, ha programmato interventi di preparazione e di emergenza per affrontare le maggiori criticità legate allo scenario di recesso senza accordo nei principali snodi del commercio tra Italia e Regno Unito. È stato attuato un piano straordinario di formazione sulla gestione dello scenario di Brexit senza accordo per circa mille dirigenti e funzionari dell'Agenzia. Da un punto di vista regolamentare, gli interventi da parte dell'Unione europea sono stati accompagnati da un'adeguata campagna informativa e di assistenza per gli operatori e gli utenti (soprattutto nei principali snodi di esportazione e importazione per il commercio tra Italia e il Regno Unito)<sup>36</sup>.

Il 18 marzo 2019, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha organizzato l'EXPORTDAY 2019<sup>37</sup> in oltre settanta città italiane: un evento in cui tutti gli Uffici delle Dogane sono stati a disposizione delle imprese, con un focus specifico sulle conseguenze della Brexit senza accordo per quelle imprese che hanno poca dimestichezza con le formalità doganali da assolvere prima di effettuare operazioni commerciali con paesi extra UE. L'iniziativa, che ha visto coinvolte le Camere di Commercio, ha fornito tutte le informazioni necessarie per affrontare preparati l'impatto che la Brexit potrebbe avere nelle attività commerciali e per garantire la prosecuzione delle transazioni senza soluzione di continuità. In preparazione dell'EXPORT DAY, il Direttore dell'Agenzia ha inviato una lettera agli operatori economici che sinora hanno effettuato transazioni commerciali esclusivamente con il Regno Unito<sup>38</sup>.

L'Agenzia Dogane e Monopoli ha attivato un servizio di informazione mirato, focalizzato sulle ricadute che la Brexit avrà nelle attività doganali (si vedano i contatti utili nell'Allegato V).

---

<sup>35</sup> Si veda l'indirizzo seguente: [https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses\\_it-1.pdf/fbf4d47c-fe1b-4082-bc30-77e145cdbe5a](https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4527682/leaflet-brexit-customs-guide-for-businesses_it-1.pdf/fbf4d47c-fe1b-4082-bc30-77e145cdbe5a)

<sup>36</sup> Si veda la sezione Brexit dell'Agenzia delle Dogane: <https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

<sup>37</sup> Si veda la pagine web: <https://www.adm.gov.it/portale/exportday>

<sup>38</sup> Lettera disponibile al seguente collegamento: <https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/4788833/Lettera+agli+imprenditori.pdf/53d8c397-6ea9-4423-a7db-72fd5441d280>

## *Requisiti sanitari e fitosanitari*

Nel settore dei requisiti sanitari e fitosanitari, la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018 indica che, nell'ambito della normativa veterinaria dell'UE, la Commissione intende procedere in tempi rapidi e prima del recesso, se giustificato e fermo restando il rispetto di tutte le condizioni applicabili, a inserire il Regno Unito nell'elenco del diritto dell'UE come Paese terzo autorizzato, così da consentire l'ingresso nell'Unione europea di animali vivi e di prodotti di origine animale in provenienza dal Regno Unito.

Anche se il Regno Unito sarà inserito nell'elenco, occorrerà comunque garantire il rispetto delle rigorose condizioni sanitarie applicabili alle importazioni dai Paesi terzi, le quali dovranno essere sottoposte ai controlli sanitari e fitosanitari effettuati dalle autorità degli Stati membri ai posti d'ispezione frontaliere, compito che spetta agli Stati membri. Nell'approvare l'aggiunta o l'ampliamento di posti d'ispezione frontaliere negli Stati membri dell'UE a 27 la Commissione terrà conto delle flessibilità previste nella normativa dell'UE applicabile.

Su questo tema sono stati pubblicati, anche in lingua italiana, avvisi informativi di preparazione al recesso<sup>39</sup> per gli utenti e gli operatori economici e si sono tenuti seminari per gli esperti dei ventisette Stati membri.

Per rafforzare l'efficacia e la rapidità dei controlli di frontiera in Italia, l'art. 17, comma 2 bis, del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2017 prevede l'assunzione di un contingente di personale di sessantasette unità per adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Nella Comunicazione del 12 giugno 2019, la Commissione indica che "gli Stati membri dell'UE a 27 hanno istituito nuovi posti d'ispezione frontaliere (PIF) o ampliato posti esistenti ai punti di ingresso delle importazioni dal Regno Unito nell'UE. Come si è già detto, l'atto non legislativo che approva i nuovi PIF dovrà essere nuovamente adottato vista la recente ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3. Nel frattempo gli Stati membri dell'UE a 27 dovrebbero approfittare di questa proroga per valutare se siano necessari ulteriori aggiustamenti ai PIF in modo che siano pienamente operativi fin dall'inizio. La Commissione mantiene inoltre contatti regolari con gli Stati membri in prima linea allo scopo, in caso di non accordo, di rendere percorribile in tempi rapidi una rotta terrestre tra l'Irlanda e il resto dell'Unione europea attraverso il Regno Unito, compreso il sostegno dai necessari sistemi IT".

---

<sup>39</sup> Disponibili al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en)

## *Imposte indirette e dirette*

In caso di recesso senza accordo, il trattamento fiscale di tutte le transazioni, incluse quelle in corso, sarà soggetto a cambiamenti alla data del recesso. Vi saranno nuove regole per l'IVA e per le accise, che terranno conto del nuovo status di Stato terzo del Regno Unito<sup>40</sup>.

La Commissione europea indica che in caso di uscita senza accordo, dalla data di uscita dall'UE, i movimenti delle merci che entrano nel territorio IVA dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio IVA dell'Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazione o esportazione di merci a norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ("direttiva IVA"). Ciò comporta l'addebito dell'IVA all'importazione; le esportazioni sono invece esenti dall'IVA<sup>41</sup>.

Inoltre, i movimenti delle merci che entrano nel territorio di accisa dell'Unione dal Regno Unito o sono inviate o trasportate dal territorio di accisa dell'Unione verso il Regno Unito sono trattati, rispettivamente, come importazioni o esportazioni di merci sottoposte ad accisa a norma della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise<sup>42</sup>.

L'UE sta finalizzando i preparativi relativamente al quadro normativo e ai sistemi informatici.

Gli operatori economici dovranno adattarsi al nuovo status del Regno Unito, adeguando contratti e prestando attenzione a tutti i cambiamenti legati alla nuova situazione (ad esempio legati agli aspetti fiscali e di fatturazione, alla rendicontazione, e ai rimborsi, che la Commissione europea consiglia di richiedere a inizio 2019 se dovuti al 31 dicembre 2018 per evitare complicazioni dopo la data di recesso). Sulla cooperazione amministrativa e il contrasto alle frodi, l'uscita del Regno Unito dall'ordinamento giuridico dell'Unione comporterà che le autorità britanniche non saranno più vincolate agli strumenti giuridici dell'Unione per la cooperazione amministrativa e l'assistenza al recupero. Sulle imposte dirette, non si applicheranno più al Regno Unito le norme anti-elusione dell'UE e gli impegni politici del codice di condotta in

---

<sup>40</sup> Una presentazione (in lingua inglese) su questo tema è disponibile all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/prepseminar-0612- customs-taxation-sps-licenses-trqs\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/prepseminar-0612- customs-taxation-sps-licenses-trqs_en.pdf)

<sup>41</sup> Si veda l'avviso ai portatori d'interesse del 30 gennaio 2018 sulle norme unionali nel settore delle dogane e delle imposte indirette: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/customs\\_and\\_indirect\\_taxation\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/customs_and_indirect_taxation_it.pdf). Un altro avviso sull'IVA è stato pubblicato l'11 settembre 2018 al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/vat\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/vat_it.pdf)

<sup>42</sup> Si veda la nota 34.

materia di regime fiscale delle imprese. Fuori dall'UE cresce il rischio di regimi di concorrenza fiscale ma restano in vigore anche per il Regno Unito gli impegni in questo settore concordati in ambito OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e gli standard BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*).

### *Licenze di esportazione e importazione*

In caso di recesso senza accordo, i portatori di interessi coinvolti in spedizioni di merci che sono, o che a partire dalla data del recesso potrebbero essere, soggette a licenze di importazione/esportazione, devono tener conto delle ripercussioni giuridiche quando il Regno Unito diventerà un Paese terzo.

La Commissione europea informa che:

“diversi comparti del diritto dell'Unione prevedono, per talune merci, un obbligo di autorizzazione/approvazione/notifica delle spedizioni da un Paese terzo verso l'Unione europea o viceversa (qui di seguito "licenze di importazione/esportazione"). Nella maggior parte dei casi tali licenze non sono necessarie per le spedizioni infraunionali oppure le condizioni applicabili sono diverse. Di norma le licenze di importazione/esportazione sono rilasciate dalle autorità nazionali competenti e la conformità è accertata nell'ambito dei controlli doganali nell'Unione europea.

A decorrere dalla data del recesso, se l'importazione/esportazione della merce è subordinata a licenza a norma del diritto dell'Unione, le spedizioni dall'UE a 27 (cioè l'Unione europea senza il Regno Unito) verso il Regno Unito e viceversa richiederanno una licenza di importazione/esportazione.

Il diritto dell'Unione può ammettere che le licenze di importazione/esportazione siano rilasciate da uno Stato membro diverso da quello in cui le merci entrano nell'Unione europea o da quello da cui ne escono.

A decorrere dalla data del recesso le licenze di importazione/esportazione rilasciate dal Regno Unito in base al diritto dell'Unione, in quanto Stato membro dell'Unione, non saranno più valide per le spedizioni dai Paesi terzi all'UE a 27 e viceversa<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Si veda l'avviso ai portatori d'interesse nel settore delle licenze d'importazione\esportazione per talune merci: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/import\\_and\\_export\\_licences\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/import_and_export_licences_it.pdf).

“Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data di recesso saranno/ necessarie licenze individuali per l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE al Regno Unito. I prodotti a duplice uso sono beni, software e tecnologie che possono essere impiegati per applicazioni sia civili che militari. L'Unione controlla l'esportazione, il transito e l'intermediazione dei prodotti a duplice uso in modo da contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali e prevenire la proliferazione delle armi di distruzione di massa. Le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione consentono di esportare, a determinate condizioni, i prodotti a duplice uso verso talune destinazioni. Per agevolare, a partire dalla data del recesso, i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito se l'accordo di recesso non sarà ratificato, e per far sì che il regime delle autorizzazioni di esportazione funzioni correttamente per tutti gli Stati membri dell'UE a 27, la Commissione ha adottato la seguente proposta:

-Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito.

Il Regolamento aggiunge il Regno Unito all'elenco dei Paesi per i quali l'autorizzazione generale di esportazione di prodotti a duplice uso è valida in tutta l'UE<sup>44</sup>. Ulteriori informazioni sono disponibili nel pertinente avviso della Commissione europea<sup>45</sup>.

La Commissione europea ha attirato l'attenzione degli operatori e degli utenti anche su alcuni settori particolari con la pubblicazione di specifici avvisi nei seguenti settori: rifiuti<sup>46</sup>, specie protette della flora e della fauna selvatiche<sup>47</sup>, disboscamento illegale e il commercio illegale ad esse collegato<sup>48</sup>.

### *Proprietà intellettuale*

La Commissione ha pubblicato avvisi di preparazione sia sul settore marchi e disegni sia sui certificati protettivi complementari per informare della nuova situazione giuridica e del diverso ambito di protezione dopo il recesso del Regno

---

<sup>44</sup> Si veda il documento COM(2018) 890 final pag. 9 all'indirizzo web indicato alla nota 34.

<sup>45</sup> Si veda l'avviso al seguente indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dual-use-goods\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/dual-use-goods_en.pdf)

<sup>46</sup> Vedi infra alla sezione “Rifiuti”.

<sup>47</sup> Disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/trade\\_in\\_protected\\_species\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trade_in_protected_species_it.pdf).

<sup>48</sup> Disponibile all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/illegal\\_logging\\_and\\_associated\\_trade\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/illegal_logging_and_associated_trade_it.pdf)

Unito dall'UE<sup>49</sup>. Anche l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha pubblicato un esauriente documento di domande e risposte<sup>50</sup>.

Le informazioni sono state discusse con le associazioni dei titolari di diritti che hanno diffuso a loro volta le informazioni agli operatori di settore<sup>51</sup>.

### *Giustizia civile, diritto societario e protezione dei consumatori*

In caso di mancato accordo, il diritto dell'UE in materia di giustizia civile e nel settore del diritto internazionale privato non si applicherà più al Regno Unito dalla data di recesso dall'UE. Vi sono, in particolare, conseguenze nei seguenti settori: competenza giurisdizionale; riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile; procedimenti europei (come ad es. il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento); cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e altre questioni (portale e-Justice, circolazione di documenti pubblici)<sup>52</sup>.

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato online un prospetto informativo per gli uffici giudiziari in tema di recesso del Regno Unito dall'Unione europea, al fine di fornire, a titolo informativo e senza carattere esaustivo, una prima guida di orientamento per le autorità giudiziarie nell'eventualità di una Brexit senza accordo.<sup>53</sup> Le linee guida si concentrano, in particolare, sulle seguenti materie: 1) misure legislative dell'Unione che continuano ad applicarsi nonostante la Brexit; 2) strumenti di diritto internazionale che diventano applicabili tra Regno Unito e Italia, venuta meno l'applicabilità *inter partes* delle corrispondenti misure legislative dell'Unione; 3) settori che, per effetto della Brexit, cessano di essere regolati da norme internazionalmente uniformi con l'individuazione delle norme nazionali applicabili; 4) effetti della Brexit sui procedimenti pendenti.

---

<sup>49</sup> Per i dettagli si vedano i seguenti avvisi:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/trademarks\\_and\\_designs\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/trademarks_and_designs_it.pdf) e

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/supplementary\\_protection\\_certificates\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/supplementary_protection_certificates_it.pdf)

<sup>50</sup> Disponibile all'indirizzo: <https://euiipo.europa.eu/ohimportal/it/Brexit-q-and-a>

<sup>51</sup> Si veda la presentazione del seminario del 27 novembre 2018 all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/slides\\_professional-qualifications-ip-justice-consumers\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/slides_professional-qualifications-ip-justice-consumers_en.pdf)

<sup>52</sup> Si veda l'avviso (in lingua inglese) pubblicato all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice\\_to\\_stakeholders\\_brexit\\_civil\\_justice\\_rev1\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_civil_justice_rev1_final.pdf)

<sup>53</sup> Si vedano i prospetti informativi per gli uffici giudiziari pubblicati all'indirizzo:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_1\\_9.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_1_9.page)

Con specifico riguardo al diritto societario, sono state definite le conseguenze di uno scenario senza accordo ed è stato pubblicato un dettagliato avviso al riguardo<sup>54</sup>.

In caso di recesso senza accordo, il Regno Unito cesserà di essere vincolato dalle misure legislative dell'UE anche per quanto riguarda la tutela del consumatore<sup>55</sup>. Ciò di per sé non esclude che le norme interne adottate dal Regno Unito in attuazione delle predette misure, segnatamente ove si tratti di direttive, restino in vigore, se e nei termini in cui così dispongano le norme interne britanniche. In tal caso, peraltro, le misure interessate si applicheranno in quanto diritto interno. Inoltre, ove si tratti di situazioni caratterizzate da elementi di internazionalità, va ricordato che l'applicabilità e gli effetti dei regolamenti (CE) n. 593/2008 (Roma I) e n. 864/2007 (Roma II), concernenti la legge applicabile alle obbligazioni rispettivamente contrattuali ed extracontrattuali prescindono dalla circostanza che le parti siano stabilite in uno Stato membro dell'Unione o in uno Stato terzo. Pertanto, in caso di recesso senza accordo, le norme dell'UE generali in materia di protezione dei consumatori (quali la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori, la direttiva sulle clausole abusive nei contratti, la direttiva sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo, la direttiva sui pacchetti turistici, e in materia di diritti dei passeggeri), con la relativa disciplina interna di attuazione, resteranno pienamente in vigore in Italia e negli altri Stati membri dell'Unione nei giudizi ove vi siano elementi di transnazionalità che coinvolgono il Regno Unito, ad esempio quando l'imprenditore citato in giudizio ha sede in tale Paese.

### *Protezione dei Dati*

Secondo la Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018:

“in mancanza di accordo, a partire dalla data del recesso al trasferimento di dati personali verso il Regno Unito si applicheranno le norme sui trasferimenti internazionali in applicazione del regolamento generale (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati, della direttiva (UE) 2016/680 per le attività dei servizi di contrasto della criminalità e del regolamento (CE) n.

---

<sup>54</sup> Si veda il documento (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-company-law\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-company-law_en.pdf)

<sup>55</sup> Si vedano gli avvisi agli indirizzi: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/consumer\\_protection\\_and\\_passenger\\_rights\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf) e [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/travelling\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_it.pdf)



45/2001 relativamente alle istituzioni e agli organismi dell'Unione europea.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati, la direttiva 2016/680 e il regolamento n. 45/2001 prevedono un ampio ventaglio di strumenti per il trasferimento di dati verso Paesi terzi, fra cui in particolare le cosiddette "adeguate garanzie" utilizzabili sia nel settore privato sia da parte delle autorità pubbliche (ad esempio le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione, le norme vincolanti d'impresa, gli accordi amministrativi).

I tre atti legislativi prevedono inoltre deroghe in situazioni specifiche, che rendono possibile il trasferimento dei dati anche in assenza di adeguate garanzie, ad esempio nei casi in cui l'interessato esprima un consenso esplicito, per l'esecuzione di un contratto, per l'esercizio di un diritto o per importanti motivi di interesse pubblico. Si tratta degli stessi strumenti attivati nei rapporti con la maggior parte dei Paesi del mondo per i quali non vige una decisione di adeguatezza".

### *Concorrenza*

Nell'eventualità di un'uscita senza accordo, il Regno Unito diventerà un Paese terzo e non si applicheranno più le regole europee in materia di concorrenza.

Lo status di Paese terzo non esenta le aziende britanniche dal rispetto delle norme europee in questo settore, se partecipano ad un accordo operativo sul territorio dell'UE. Saranno quindi soggette alle stesse norme se il comportamento anticoncorrenziale produrrà conseguenze nell'UE. La Commissione continuerà ad esercitare la propria giurisdizione su accordi o comportamenti riguardanti la concorrenza nel mercato interno, ma non potrà più condurre controlli nel Regno Unito ai sensi dell'art. 20 del regolamento 1/2003 (Poteri della Commissione in materia di accertamenti). Ciononostante, sarà comunque in grado di ottenere informazioni ai sensi dell'art. 18 del regolamento sopramenzionato (Richiesta di informazioni)<sup>56</sup>.

Il fatto che il Regno Unito diventi uno Stato terzo a seguito del recesso non modifica l'applicabilità del quadro giuridico EUMR (EU *Merger Regulation* – Regolamento UE relativo al controllo delle concentrazioni di impresa<sup>57</sup>) per le imprese britanniche, qualora i criteri richiesti siano soddisfatti. Le imprese

---

<sup>56</sup> Si veda il testo del Regolamento 1/2003 all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003R0001&from=IT>

<sup>57</sup> Regolamento del Consiglio n. 139/2004. Si veda l'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0139&from=EN>



potrebbero, tuttavia, perdere il beneficio derivante dal "*one-stop-shop principle*" ("principio dello sportello unico" ovvero l'esclusiva giurisdizione della Commissione in materia): la Commissione e l'Autorità nazionale britannica potrebbero avere competenza parallela in materia di concentrazione, ognuna entro il proprio quadro giuridico di riferimento.

Per un'informazione dettagliata e completa in questo settore, si faccia riferimento al pertinente avviso della Commissione europea pubblicato il 25 marzo 2019<sup>58</sup>.

### *Trasporto aereo*

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, dalla data del recesso la circolazione aerea tra l'UE e il Regno Unito rischia di essere interrotta. Per questo motivo, l'Unione europea ha adottato due misure temporanee che, assicurando i collegamenti di base, eviteranno una totale interruzione del traffico aereo tra l'Unione e il Regno Unito.

Si tratta in particolare dei seguenti atti:

-Regolamento (UE) n. 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione: il regolamento "contempla uno specifico meccanismo per il rispetto, a carico dei vettori aerei dell'UE, delle prescrizioni UE in materia di proprietà maggioritaria e di controllo dopo il recesso del Regno Unito. I vettori aerei avevano 15 giorni dall'entrata in vigore del regolamento (cioè dal 28 marzo 2019) per presentare all'autorità nazionale competente per il rilascio delle licenze un piano delle azioni per conformarsi pienamente alle prescrizioni. Le autorità competenti hanno due mesi per valutare se le misure previste comportano il pieno rispetto delle prescrizioni, dopodiché informano degli esiti la Commissione e il vettore aereo. Ai sensi del regolamento di emergenza i vettori aerei interessati hanno fino al 30 marzo 2020 per attuare le misure e garantire il pieno rispetto delle prescrizioni UE in materia di proprietà e controllo. Il processo è in corso e la Commissione ha contatti regolari con le autorità nazionali".<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Si veda l'avviso (in lingua inglese) pubblicato al seguente collegamento:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-competition-law\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-competition-law_en.pdf)

<sup>59</sup> Pag. 8 della Comunicazione della Commissione COM (2019) 276 final. Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0502&from=EN>

- Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'UE: la validità di alcune licenze esistenti è prorogata per nove mesi in via provvisoria, così da regolare la particolare situazione che verrebbe a crearsi nel settore per il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) può rilasciare determinati certificati soltanto in base a una licenza rilasciata in un Paese terzo, mentre il Regno Unito potrà rilasciare licenze soltanto a partire dalla data del recesso, quando riacquisterà lo status di "Stato di progettazione"<sup>60</sup>.

L'intervento di emergenza a livello UE è necessario per instaurare la disciplina giuridica atta ad evitare un'interruzione brusca delle attività nel trasporto aereo.

A livello nazionale, l'articolo 17-quater del testo coordinato del decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 prevede che, al fine di consentire una transizione ordinata nel settore del trasporto aereo che eviti disservizi per il traffico di passeggeri e merci nel sistema aeroportuale milanese, i vettori comunitari e del Regno Unito possono, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea "*point to point*", mediante aeromobili del tipo "*narrow body*" (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità.

Inoltre, secondo l'art. 17-ter dello stesso decreto legge e per quanto riguarda le tariffe aeroportuali, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324, i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30 marzo 2020.

Con riguardo all'accesso al mercato, i vettori aerei, i fabbricanti, le imprese di manutenzione e il personale titolare di licenza sono stati invitati ad attivarsi quanto prima per ottenere le licenze, i certificati e le omologazioni necessari da Paesi UE ove attualmente ne detengano di quelli emessi dal Regno Unito. La Commissione ha inoltre fatto presente alle imprese che intendono essere

---

<sup>60</sup> Il regolamento è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0494&from=EN>

riconosciute come vettori aerei dell'UE, di fare il necessario affinché alla data di recesso i pertinenti requisiti siano soddisfatti.

Le conseguenze di dettaglio del recesso senza accordo del Regno Unito sono indicate negli avvisi agli operatori sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri<sup>61</sup>, sul trasporto aereo<sup>62</sup>, sulla sicurezza aerea<sup>63</sup>, sulla sicurezza dell'aviazione e marittima<sup>64</sup>, sui prodotti industriali<sup>65</sup>, sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito<sup>66</sup>.

### *Patenti di guida, trasporto su strada, su ferrovia, marittimo e delle vie d'acqua interne*

Se l'accordo di recesso non sarà ratificato, il trasporto di merci su strada tra l'UE e il Regno Unito subirà limitazioni e sarà assoggettato a un sistema internazionale di contingentamento. L'Unione europea ha adottato una misura atta ad assicurare i collegamenti di base, grazie alla quale gli operatori del Regno Unito saranno autorizzati in via temporanea a trasportare merci nell'Unione ferma restando la reciprocità, vale a dire che il Regno Unito riconosca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada dell'Unione assicurando le condizioni per una concorrenza leale. Si tratta in particolare del seguente atto:

-Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 marzo 2019 recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione.

L'intervento di emergenza a livello di UE è necessario per instaurare una disciplina giuridica adeguata del trasporto di merci su strada, settore nel quale il diritto dell'UE è subentrato ai vecchi accordi bilaterali sui diritti di trasporto, che non è possibile riesumare. Secondo la Commissione europea, qualsiasi nuovo accordo bilaterale solleverebbe questioni di competenza e non consentirebbe a un operatore di un altro Stato membro di effettuare trasporti di merci su strada verso il Regno Unito (cosiddetto trasporto "cross-trade").

Qualora non dovessero essere assicurate a livello di Unione europea soluzioni normative certe per il periodo successivo alla scadenza della vigenza del

---

<sup>61</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/consumer\\_protection\\_and\\_passenger\\_rights\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/consumer_protection_and_passenger_rights_it.pdf)

<sup>62</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/air\\_transport\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/air_transport_it.pdf)

<sup>63</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice\\_to\\_stakeholders\\_brexit\\_aviation\\_safety\\_rev1\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice_to_stakeholders_brexit_aviation_safety_rev1_final.pdf)

<sup>64</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/aviation\\_and\\_maritime\\_security\\_it\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/aviation_and_maritime_security_it_0.pdf)

<sup>65</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/industrial\\_products\\_it\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_it_1.pdf)

<sup>66</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travelling\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/travelling_en.pdf) (in lingua inglese)

regolamento 2019/501, tenendo conto delle assolutamente limitate possibilità offerte dal sistema CEMT (Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti), occorrerà negoziare un eventuale accordo bilaterale, previa verifica della disponibilità in tal senso del Regno Unito al fine di assicurare la continuità dei trasporti merci su strada.

Per gli operatori, sono utili le informazioni indicate nei rilevanti avvisi della Commissione europea (sul trasporto su strada<sup>67</sup>, sui prodotti industriali, sulla protezione dei consumatori e i diritti dei passeggeri, sugli spostamenti tra l'UE e il Regno Unito<sup>68</sup>).

Perderanno validità sul territorio UE le licenze di attività, i certificati di sicurezza e le patenti dei conducenti emessi dal Regno Unito. I soggetti che ne fossero in possesso dovranno assicurare quanto prima la compatibilità della documentazione con la normativa UE.

In Italia, con specifico riguardo al settore dei conducenti ed in particolare alle patenti di guida, si può differenziare l'argomento in due parti: a) il riconoscimento della patente di guida estera ai fini della circolazione sul territorio italiano; b) la conversione in equipollente documento italiano, senza sostenere esami.

Per quanto concerne la circolazione, ai sensi dell'art. 135 del Codice della Strada, chi è in possesso di patente di guida extracomunitaria (e quindi anche inglese se il Regno Unito non è più un Paese membro) può condurre veicoli sul territorio italiano se non ha la residenza anagrafica in Italia ovvero solo per un anno dalla data in cui è stata acquisito detta residenza in Italia.

La patente dovrà essere accompagnata dal "permesso (o patente) internazionale di guida", che viene rilasciato dallo Stato che ha emesso la patente di guida stessa (in questo caso il Regno Unito), oppure da traduzione ufficiale in lingua italiana.

Per quanto concerne, invece, la conversione delle patenti di guida rilasciate nel Regno Unito, non sarà più possibile effettuarla una volta che quest'ultima non farà più parte della UE. Si potrà pertanto procedere alla conversione delle patenti di guida rilasciate dalle autorità britanniche solo previo accordo bilaterale che disciplini la materia, tra l'Italia e Regno Unito come nel caso di altri Paesi extracomunitari.

---

<sup>67</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/road\\_transport\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/road_transport_it.pdf)

<sup>68</sup> Si vedano gli indirizzi alle note 61, 65 e 66.

Nel settore dei trasporti marittimi, ci sono tre aspetti principali da considerare perché cesserà la validità dei seguenti documenti: a) certificati dei marittimi; al momento si potrebbero richiedere rinnovi certificati prima della data di recesso e si prevede una significativa quantità di richieste in questo senso; b) "*sponsorship*" britannica degli Organismi Riconosciuti (OR), autorizzati ad agire per conto degli Stati membri nell'effettuare ispezioni, inchieste e certificazioni; c) certificati degli equipaggiamenti marittimi emessi del Regno Unito che non saranno più autorizzati a bordo e saranno rimossi dal database UE "NANDO" (*New Approach Notified and Designated Organisations*). Servirà un nuovo certificato dopo il recesso, mentre quelli emessi in data antecedente al recesso resterebbero validi fino al momento della sostituzione.

Secondo la Comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 n. COM(2019) 276 final, "nel settore dei trasporti ferroviari gli operatori che non hanno ancora provveduto agli adempimenti richiesti per ottenere documenti validi nell'UE a 27 dovranno fare il necessario. Il regolamento di emergenza (UE) 2019/503 prevede già un lasso di tempo generoso per garantire la conformità normativa. Grazie alla proroga gli operatori disporranno di tempo sufficiente per conformarsi prima della data del recesso. I macchinisti che intendano continuare a operare su tratte transfrontaliere e che non abbiano ancora ottenuto una licenza valida nell'UE a 27 (e sono tantissimi) dovranno provvedere in tal senso. Quanto ai certificati di sicurezza e alle licenze di esercizio per le imprese ferroviarie che operano nel tunnel sotto la Manica, le autorità nazionali e alcuni operatori si sono ulteriormente attivati per garantirne la disponibilità nell'UE a 27".

In questi settori sono stati pubblicati avvisi agli operatori in materia di trasporti ferroviari<sup>69</sup>, marittimo<sup>70</sup> e delle vie d'acqua interne<sup>71</sup> e di sicurezza marittima<sup>72</sup>.

*Salute: prodotti farmaceutici, dispositivi sanitari, sperimentazioni cliniche e sostanze di origine umana*

Nello scenario di Brexit senza accordo, dalla data di recesso, i titolari delle autorizzazioni di commercializzazione dei prodotti farmaceutici dovranno essere stabiliti nei 27 Paesi dell'UE così come le persone qualificate. Lo stesso per i siti di test e di rilascio dei lotti, che dovranno avere sede in uno dei 27 Paesi dell'UE mentre occorrerà modificare le etichettature affinché riflettano la nuova situazione creatasi con la Brexit. L'Agenzia europea per i medicinali

---

<sup>69</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/rail\\_transport\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/rail_transport_it.pdf)

<sup>70</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/maritime\\_transport\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/maritime_transport_it.pdf)

<sup>71</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/inland\\_waterways\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/inland_waterways_it.pdf)

<sup>72</sup> Si veda la nota 64.

(EMA) e le Autorità degli Stati membri continueranno il dialogo con l'industria volto al rispetto della conformità dei criteri di regolamento. La Comunicazione della Commissione COM(2019) 195 final<sup>73</sup> evidenzia i casi in cui è possibile avvalersi di deroghe ed esenzioni al fine di mitigare il rischio di carenza di prodotti medicinali e dispositivi medici fondamentali in caso di "no deal".

A partire da maggio 2017, le Autorità dello Spazio Economico Europeo (SEE) e dell'UE hanno fornito indicazioni ed esortato le imprese di settore ad attuare i cambiamenti necessari alla continuità operativa prima della data di recesso (incluso il trasferimento della società in uno dei ventisette Stati membri dell'UE). Conseguentemente, il rischio di interruzioni nella fornitura di alcuni medicinali nell'UE/SEE, nell'eventualità di un recesso senza accordo, è stata notevolmente ridotto<sup>74</sup>.

Secondo un primo bilancio di questa attività, contenuto nella Comunicazione della Commissione del 12 giugno 2019 n. COM(2019) 726 final, "sono due i tipi di medicinali per uso umano e veterinario su cui incide il recesso del Regno Unito: quelli autorizzati a livello centrale dalla Commissione europea e quelli autorizzati a livello nazionale dagli Stati membri. Al 12 aprile 2019 non era conforme solo un numero limitato di prodotti autorizzati a livello centrale (circa l'1 %). Sebbene gestibile, è nell'interesse comune dell'industria farmaceutica e dei pazienti risolvere la questione. L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) è prossima al completamento del processo di conformità normativa dei prodotti autorizzati a livello centrale. Resta invece ancora da fare sul fronte dei prodotti autorizzati a livello nazionale. Il settore è caldamente invitato a sfruttare la proroga per mettere a norma i medicinali restanti entro il 31 ottobre 2019, in stretta collaborazione con l'EMA e le agenzie nazionali per i medicinali. Per quanto riguarda il trasferimento dal Regno Unito agli Stati membri dell'UE a 27 delle strutture di prova per lotti, nel marzo 2019 la Commissione ha pubblicato orientamenti sulla possibilità che le imprese ottengano un'esenzione temporanea a precise condizioni. Ora che è prorogato [al 31 ottobre 2019, ndr] il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, la questione potrebbe essere meno rilevante, eppure gli orientamenti restano validi in quanto permettono il rapido trasferimento del sito di controllo di qualità all'UE a 27 per i medicinali autorizzati tanto a livello centrale quanto nazionale"<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> Si veda la nota 13.

<sup>74</sup> Per maggiori dettagli si veda il documento dell'EMA (in lingua inglese) al seguente indirizzo:

[https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-authorities-working-avoid-shortages-medicines-due-brexit-questions-answers\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/european-authorities-working-avoid-shortages-medicines-due-brexit-questions-answers_en.pdf)

<sup>75</sup> Pag. 5 della Comunicazione COM (2019) 726 final.

Sui dispositivi medici, la maggior parte di questi prodotti viene certificato nei ventisette Stati membri dell'UE. Gli organismi notificati britannici possono stabilire la sede nei ventisette, mettendosi in contatto con le controparti nei singoli Stati Membri. È essenziale assicurarsi che tali operazioni di trasferimento si svolgano in modo corretto e nel rispetto della normativa.

Alla data del 12 giugno 2019 e secondo la Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 726 final, "prosegue il trasferimento dagli organismi notificati del Regno Unito a quelli dell'UE a 27 dei certificati relativi ai dispositivi medici. Diversi organismi notificati del Regno Unito stanno istituendo nuovi organismi nell'UE a 27 o collaborano con gli organismi notificati negli Stati membri dell'UE a 27 per trasferirvi i certificati dei loro clienti. Nonostante gli indubbi progressi compiuti prima del 12 aprile 2019, resta ancora molto da fare per raggiungere la piena conformità entro il 31 ottobre 2019. Nei casi in cui gli organismi notificati del Regno Unito non riescano a trasferire per tempo tutti i certificati dei loro clienti, i fabbricanti sono caldamente invitati a farsi carico in prima persona del trasferimento del proprio certificato a un organismo notificato negli Stati membri dell'UE a 27. Gli Stati membri dovrebbero aiutare le imprese a concentrare gli sforzi di preparazione sui prodotti critici e sulla ricerca di un organismo notificato nell'UE a 27 cui trasferire quanto prima i loro certificati. Gli Stati membri esaminano sistematicamente i progressi compiuti al riguardo, in particolare nella task force Brexit della rete delle autorità competenti per i dispositivi medici, e sono regolarmente in contatto con la Commissione. La Commissione ritiene che la proroga al 31 ottobre 2019 del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, consenta tempi sufficienti per completare sia il trasferimento dei certificati che l'adattamento delle etichette".

È, inoltre, importante dare continuità alle sperimentazioni cliniche in corso. I medicinali in fase di sperimentazione importati nell'Unione per delle sperimentazioni cliniche nell'UE sono soggette al possesso di un'autorizzazione. Ed i titolari di autorizzazione UE devono avere almeno una persona qualificata con sede nei 27 Paesi dell'UE. Inoltre, lo "sponsor" o il rappresentante legale di sperimentazioni cliniche condotte nell'UE deve anch'esso risiedere nei 27 Paesi dell'UE. Gli studi clinici avviati non devono essere interrotti e non c'è bisogno di ripetere le sperimentazioni cliniche se già condotte nel Regno Unito prima della data di uscita dall'UE. Circa le sostanze d'origine umana (sangue, tessuti e cellule), gli scambi di sangue tra UE e Regno Unito sono rari a partire dalla comparsa della malattia di Creutzfeldt-Jakob (nota come encefalopatia spongiforme bovina, BSE). Lo scambio di organi è soggetto ad accordi



bilaterali, e l'importazione di tessuti per trapianti da Paesi terzi verrà eseguita da istituti di importazione di tessuti dei 27 Paesi dell'UE<sup>76</sup>.

### *Prodotti alimentari*

Anche per i prodotti alimentari, in caso di recesso senza accordo, a partire dalla data di uscita dall'UE, la legislazione dell'UE non si applicherà più al Regno Unito. Le conseguenze giuridiche del recesso senza accordo derivano quindi dall'attuazione della legislazione alimentare dell'Unione per quanto riguarda gli alimenti provenienti da Paesi terzi (vale a dire importati) immessi sul mercato dell'Unione a 27 a decorrere dalla data del recesso. Si tratta in particolare dei settori relativi all'etichettatura degli alimenti e informazioni sugli alimenti, la bollatura sanitaria e marchiatura d'identificazione, gli ingredienti alimentari, la composizione degli alimenti, i limiti di contaminanti e di residui, i materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari<sup>77</sup>.

### *Indicazioni geografiche e settore agroalimentare*

In caso di recesso senza accordo, le indicazioni geografiche garantite ai sensi dei Regolamenti UE non saranno più protette a causa della cessazione nel Regno Unito degli effetti giuridici delle registrazioni UE compiute dagli Stati membri<sup>78</sup>. Per prepararsi a questo eventuale scenario e mantenere la

---

<sup>76</sup> Si veda la presentazione (in lingua inglese) al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-product-s-chemicals-medicinal-products-slides\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-product-s-chemicals-medicinal-products-slides_en.pdf)

<sup>77</sup> Per i dettagli, si legga l'avviso sulla legislazione alimentare dell'UE al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/eu\\_food\\_law\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu_food_law_it.pdf)

<sup>78</sup> L'accordo di recesso prevedeva invece il mantenimento della protezione e all'art. 54 par. 2 stabiliva che: "Se un'indicazione geografica, denominazione di origine o specialità tradizionale garantita ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, un'indicazione geografica, denominazione di origine o menzione tradizionale per il vino ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure un'indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sono protette nell'Unione l'ultimo giorno del periodo di transizione in virtù di detti regolamenti, le persone autorizzate a usare l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata hanno il diritto di usare nel Regno Unito, a decorrere dalla fine del periodo di transizione e senza ulteriore esame, detta denominazione di origine, specialità tradizionale garantita o menzione tradizionale per il vino cui il Regno Unito conferisce ai sensi del suo diritto almeno lo stesso livello di protezione garantito dalle disposizioni seguenti del diritto dell'Unione: a) articolo 4, paragrafo 1, lettere i), j) e k), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio; e b) secondo l'indicazione geografica, la denominazione di origine, la specialità tradizionale garantita o la menzione tradizionale per il vino interessata, articolo 13, articolo 14, paragrafo 1, articolo 24, articolo 36, paragrafo 3, articoli 38 e 44 e articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012; articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; articolo 100, paragrafo 3, articolo 102, paragrafo 1, articoli 103 e 113 e articolo 157, paragrafo 1, lettera c), punto x), del regolamento (UE) n. 1308/2013; articolo 62, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione; articolo 15, paragrafo 3, primo comma, articolo 16 e articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e, per quanto collegato all'osservanza di tali disposizioni di tale regolamento, articolo 24, paragrafo 1, del medesimo regolamento; oppure articolo 19, paragrafo 1, e articolo 20 del regolamento (UE) n. 251/2014. Quando un'indicazione geografica, una denominazione di origine, una specialità tradizionale garantita o una menzione tradizionale per il vino di cui al primo comma cessa di essere protetta nell'Unione dopo la fine del periodo di transizione, il primo comma cessa di applicarsi all'indicazione geografica, alla denominazione di origine, alla specialità tradizionale garantita o alla menzione



protezione delle indicazioni geografiche nel Regno Unito, le organizzazioni di rappresentanza dei Consorzi riconosciuti per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette sono state informate della necessità di attivare, prima della data di uscita del Regno Unito dall'UE, ogni azione volta ad assicurare una registrazione di titoli di proprietà intellettuale compatibile con il quadro legislativo britannico. I titoli così registrati alla data di recesso resteranno validi dopo la Brexit e saranno subordinati alla legge locale.

Più in generale, con riguardo all'esposizione del settore agroalimentare a eventuali barriere al commercio, ostacoli logistici e regolamentari, la Commissione europea ha pubblicato nell'aprile 2019 informazioni su alcune misure di messa in sicurezza al fine di mitigare le conseguenze di un recesso senza accordo<sup>79</sup>.

Il quadro di tali misure sarà completato nel momento in cui sarà noto in quali circostanze il Regno Unito lascerà l'UE. La prima fase della pianificazione d'emergenza della Commissione europea si è concentrata su una verifica dell'esistenza della base giuridica necessaria per garantire l'adozione di misure di mercato più opportune. Secondo tali verifiche, la base giuridica più affidabile per agire in caso di necessità da Brexit senza accordo è quella delle disposizioni sull'organizzazione comune di mercato (OCM) della Politica Agricola Comune. Tra le misure concrete, rientrano anche le regole sugli aiuti di stato. Recentemente, la Commissione ha adottato un regolamento che ha previsto un aumento del 66% del livello di sostegno minimo che può essere concesso attraverso aiuti di Stato.

Al momento, la Commissione prevede che le misure di emergenza contengano una combinazione di azioni progettate per soddisfare particolari circostanze e prodotti. Il pacchetto di supporto dovrebbe essere un mix di interventi pubblici, aiuti all'ammasso privato, schemi di dismissione e aiuti mirati.

Vi sono, inoltre, opportunità per gli Stati membri di proporre modifiche ai loro Programmi di Sviluppo Rurale per reindirizzare il supporto ai beneficiari più colpiti da Brexit, sebbene la Commissione riconosca che in questo caso l'ambito di intervento sia limitato a causa dei diversi impegni già adottati<sup>80</sup>.

---

tradizionale per il vino interessata. Il primo comma non si applica se la protezione nell'Unione discende da accordi internazionali di cui l'Unione è parte”.

<sup>79</sup> Informazioni aggiornate sono disponibili all'indirizzo dedicato: [https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit\\_en](https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_en)

<sup>80</sup> Si veda il discorso (in lingua inglese) del Commissario europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, Phil Hogan, l'8 aprile 2019 al seguente indirizzo: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_SPEECH-19-2050\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-19-2050_en.htm)

## *Prodotti industriali*

Se il Regno Unito dovesse lasciare l'Unione europea senza accordo, le norme unionali nel settore dei prodotti non alimentari e non agricoli, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati da consumatori o operatori, non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Un elenco indicativo della normativa dell'UE è contenuto in allegato all'avviso sui prodotti industriali del 22 gennaio 2018<sup>81</sup>.

I prodotti immessi sul mercato prima del recesso potranno continuare ad essere venduti mentre, dopo la data di uscita dall'UE, potranno essere immessi sul mercato soltanto se in possesso del certificato di conformità emesso da un organismo notificato avente sede nell'UE. Anche lo status degli operatori economici andrà ridefinito alla luce della nuova situazione. Si segnala anche che ogni singolo prodotto (non il modello) dovrà rispettare le regole di etichettatura, compreso la marcatura CE di conformità agli standard di sicurezza, di salute e di protezione dell'ambiente dell'UE.

Informazioni dettagliate sono contenute negli avvisi agli operatori sui prodotti industriali e su temi specifici (articoli pirotecnici<sup>82</sup>, esplosivi per uso civile<sup>83</sup>, concimi<sup>84</sup>, detersivi<sup>85</sup>, prodotti cosmetici<sup>86</sup>). Indicazioni specifiche sulla normativa UE sono contenute nella guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2016<sup>87</sup>.

## *Commercio e tariffe*

Il Regno Unito ha pubblicato due documenti relativi a piani di emergenza sulle tariffe e sull'Irlanda del Nord in caso di uscita senza accordo. Per l'87% delle importazioni britanniche in termini di valore, la tariffa suggerita è zero. Il 13% del valore complessivo delle importazioni sarà invece assoggettato a tariffe semplici o a "Tariff-rate Quotas" (TRQs)<sup>88</sup>. Inoltre, il Governo britannico ha annunciato che intende rinunciare ad introdurre nuovi controlli alla frontiera e su tutti i beni in transito tra Irlanda e Irlanda del Nord. Allo stesso modo, le tariffe temporanee sull'importazione di beni non si applicheranno ai beni che attraversano il confine nordirlandese e l'esistente regime IVA rimarrà

---

<sup>81</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/industrial\\_products\\_it\\_1.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/industrial_products_it_1.pdf)

<sup>82</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/pyrotechnic\\_articles\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/pyrotechnic_articles_it.pdf)

<sup>83</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/explosives\\_for\\_civil\\_uses\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/explosives_for_civil_uses_it.pdf)

<sup>84</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/fertilisers\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/fertilisers_it.pdf)

<sup>85</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/detergents\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/detergents_it.pdf)

<sup>86</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cosmetic\\_products\\_en\\_2.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/cosmetic_products_en_2.pdf) (in lingua inglese)

<sup>87</sup> <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/18027/attachments/1/translations/it/renditions/native>

<sup>88</sup> Per i dettagli e i prodotti interessati si veda il testo (in lingua inglese) all'indirizzo:

<https://www.gov.uk/guidance/check-temporary-rates-of-customs-duty-on-imports-after-eu-exit>

immutato. Le uniche misure poste in essere saranno quelle necessarie a rispettare gli obblighi legali internazionali, proteggere la biosicurezza dell'isola irlandese ed evitare i rischi maggiori per le imprese nordirlandesi<sup>89</sup>.

La Commissione europea ha preso nota di questi documenti affermando che saranno attentamente analizzati per verificare la compatibilità con il diritto dell'Unione Europea e con gli obblighi nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, con particolare riguardo al regime specifico previsto per l'Irlanda.

In caso di un recesso senza accordo, l'Unione Europea ha sempre affermato chiaramente che applicherà al Regno Unito il regime previsto per gli Stati terzi, e di conseguenza, imporrà le tariffe secondo la clausola della nazione più favorita a tutte le importazioni dal Regno Unito all'Unione Europea. Questa è una posizione ritenuta essenziale –almeno fino alla conclusione in futuro di un accordo di libero scambio- per restare un partner commerciale affidabile per il resto del mondo, e per rispettare gli impegni presi a livello internazionale.

L'11 luglio 2019, la Commissione europea ha pubblicato un avviso ai portatori di interesse nel settore dei contingenti tariffari con indicazioni utili in caso di Brexit senza accordo<sup>90</sup>. Per quanto riguarda il settore agroalimentare, la Commissione è pronta a proporre una serie di misure di supporto disponibili per Stati Membri e imprese per alleviare le conseguenze economiche di una Brexit senza accordo<sup>91</sup>.

Quanto al confine irlandese, l'Unione Europea ha ribadito il suo impegno per evitare il "confine rigido" con soluzioni che garantiscano l'integrità del mercato interno e dell'unione doganale in ogni scenario. Allo stato, la soluzione individuata nell'accordo di recesso e nel Protocollo sull'Irlanda è l'unica in grado di affrontare le sfide poste dalla Brexit alla frontiera di terra sull'isola di Irlanda.

### *Sostanze chimiche*

La Commissione e l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) hanno lavorato per facilitare la riattribuzione delle sostanze chimiche alle competenti autorità dei 27 Stati membri UE. È un lavoro svolto indipendentemente dall'ipotesi di recesso senza accordo perché anche l'Accordo di Recesso prevede esplicitamente che la distribuzione della responsabilità in tale settore

---

<sup>89</sup> <https://www.gov.uk/guidance/eu-exit-avoiding-a-hard-border-in-northern-ireland-in-a-no-deal-scenario>

<sup>90</sup> Pubblicato (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-tariff-rate-quotas\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/notice-tariff-rate-quotas_en.pdf)

<sup>91</sup> Indicate con maggiore dettaglio nel paragrafo dedicato al settore agroalimentare di questo documento.

tra i ventisette Stati membri debba decorrere fin dal recesso e non dalla fine della transizione (art. 128 par.6 dell'accordo di recesso<sup>92</sup>).

L'Agenzia e la Commissione europea hanno informato i portatori di interesse e diffuso tutte le informazioni pertinenti e non ritengono siano richieste ulteriori iniziative di preparazione<sup>93</sup>.

Un approccio simile è stato applicato nel settore dei biocidi e dei prodotti per la protezione dei vegetali<sup>94</sup>.

Un primo bilancio di questa attività è contenuto nella Comunicazione della Commissione europea del 12 giugno 2019 n. COM (2019) 726 final: "per quanto riguarda le sostanze chimiche, alla fine di aprile 2019 erano state trasferite agli Stati membri dell'UE a 27 le registrazioni REACH di 463 sostanze, ma ne rimanevano ancora 718 registrate soltanto da dichiaranti stabiliti nel Regno Unito. L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aperto una "linea Brexit" in REACH-IT che spiega come fare per trasferire le registrazioni REACH prima della data del recesso. Con l'ultima proroga del termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, la linea Brexit resta aperta fino al 31 ottobre 2019. Le imprese con dichiaranti aventi sede nel Regno Unito che non hanno ancora trasferito le registrazioni agli Stati membri dell'UE a 27 sono caldamente invitate a cogliere l'occasione per sensibilizzare e coordinarsi con gli eventuali co-dichiaranti e utilizzatori a valle aventi sede nell'UE a 27. Se non verranno trasferite le registrazioni, alla data del recesso non sarà più possibile immettere sul mercato dell'UE le sostanze chimiche interessate. Quanto alle autorizzazioni REACH, i richiedenti l'autorizzazione con sede nel Regno Unito devono trasferire la domanda a un'impresa con sede nell'UE a 27 per evitare interruzioni di approvvigionamento".

---

<sup>92</sup> L'articolo in argomento prevede che: "durante il periodo di transizione il Regno Unito non funge da autorità di riferimento ai fini delle valutazioni del rischio, degli esami, delle approvazioni o autorizzazioni a livello dell'Unione o a livello di Stati membri che agiscono congiuntamente secondo gli atti e le disposizioni elencati all'allegato VII" dell'accordo di recesso.

<sup>93</sup> La presentazione della Commissione europea è disponibile al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-chemicals-medicinal-products-slides\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/industrial-products-chemicals-medicinal-products-slides_en.pdf) . La pagina ECHA è consultabile all'indirizzo: <https://echa.europa.eu/it/uk-withdrawal-from-the-eu>

<sup>94</sup> Per i dettagli si leggano gli avvisi agli operatori su biocidi e prodotti per la protezione delle piante, e le rispettive sezioni di domande e risposte, disponibili ai seguenti indirizzi:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/biocidal-product\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/biocidal-product_it.pdf) ;

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/qa\\_biocides\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/qa_biocides_it.pdf) ;

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/plant\\_protection\\_products\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/plant_protection_products_it.pdf) ;

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/qa-plant-protection-products\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/qa-plant-protection-products_it.pdf)

## *Rifiuti*

In caso di recesso senza accordo, le norme unionali in materia di rifiuti non si applicheranno più al Regno Unito dalla data del recesso. Le conseguenze per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti riguarderanno in particolare i seguenti ambiti: divieti concernenti le spedizioni di rifiuti; autorizzazioni rilasciate prima della data del recesso; operazioni di recupero nel Regno Unito che sarà qualificato come Stato terzo<sup>95</sup>.

## *Appalti pubblici*

In caso di recesso senza accordo, il diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici non si applicherà più al Regno Unito dalla data di uscita dall'UE. In tale contesto, occorre tuttavia tener conto che, secondo il diritto dell'UE, la procedura di un appalto pubblico è disciplinata dalla legge in vigore al tempo del lancio di tale procedura<sup>96</sup>.

Un avviso agli operatori in questo settore definisce nel dettaglio le conseguenze giuridiche di un recesso senza accordo senza che il Regno Unito abbia aderito all'Accordo sugli Appalti Pubblici (GPA) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC)<sup>97</sup>. Ciò non pregiudica il fatto che entro la data di uscita dall'UE, il Regno Unito potrebbe aver formalizzato la sua adesione a titolo nazionale al GPA (già in fase avanzata<sup>98</sup>), con maggiori garanzie, quindi sul mercato britannico, per gli operatori stranieri, compresi quelli europei e viceversa.

## *Settore digitale*

In campo digitale, i settori interessati dal recesso riguardano i seguenti temi:

- comunicazioni elettroniche (incluso il roaming nella telefonia mobile)<sup>99</sup>;
- commercio elettronico<sup>100</sup>;

---

<sup>95</sup> Per i dettagli si veda l'avviso pubblicato al seguente indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/waste\\_law\\_it\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/waste_law_it_0.pdf)

<sup>96</sup> Si veda la presentazione (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides\\_preparedness\\_seminar\\_20\\_december\\_2018\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf)

<sup>97</sup> Si legga l'avviso all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/public\\_procurement\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/public_procurement_it.pdf)

<sup>98</sup> In occasione della riunione del Comitato Plurilaterale sugli appalti pubblici dell'OMC del 27 febbraio 2019, le Parti avevano approvato l'adesione del Regno Unito all'accordo, fissando al 27 agosto 2019 la scadenza per il deposito dello strumento di adesione (si veda l'indirizzo: [https://www.wto.org/english/news\\_e/news19\\_e/gpro\\_27feb19\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gpro_27feb19_e.htm)). Successivamente in occasione del Comitato GPA del 26 giugno 2019, è stata accettata la richiesta del Regno Unito di estendere di sei mesi la scadenza per depositare lo strumento di adesione all'accordo, posticipandola al 27 febbraio 2020 (si veda l'indirizzo: [https://www.wto.org/english/news\\_e/news19\\_e/gpro\\_27jun19\\_e.htm](https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/gpro_27jun19_e.htm)).

<sup>99</sup> Si legga l'avviso all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/electronic\\_communications\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/electronic_communications_it.pdf)

<sup>100</sup> Avviso disponibile all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/e\\_commerce\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e_commerce_it.pdf)

- geoblocking<sup>101</sup>;
- settore audiovisivo<sup>102</sup>;
- diritto d'autore<sup>103</sup>;
- identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici per le transazioni elettroniche (eIDAS)<sup>104</sup>;
- dominio .eu<sup>105</sup>;
- sicurezza delle reti e dei sistemi informativi<sup>106</sup>.

In tutti questi settori, il Regno Unito sarà considerato uno Stato terzo ai sensi del diritto dell'UE in vigore. La Commissione ha pubblicato avvisi agli operatori in tutti questi campi.

Per quanto riguarda specificamente l'audiovisivo, l'applicazione della normativa UE potrà essere invocata soltanto dagli operatori stabiliti in uno dei 27 Stati membri. I contenuti britannici continueranno ad essere considerati "contenuti europei" (ai fini della definizione delle quote dei contenuti) in quanto il Regno Unito rimarrà parte della Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera, conclusa nell'ambito del Consiglio d'Europa<sup>107</sup>.

### *Turismo*

Alla luce delle informazioni settoriali indicate nei paragrafi precedenti, le conseguenze di un'uscita senza accordo sul settore del turismo potrebbero farsi sentire su viaggiatori e imprese di settore nei seguenti ambiti:

- trasporto aereo, ferroviario e su strada,
- controlli di frontiera (su persone e bagagli),
- assicurazioni di viaggio,
- diritti dei passeggeri,
- assistenza sanitaria,
- roaming.

<sup>101</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/geoblocking\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/geoblocking_it.pdf)

<sup>102</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/audiovisual\\_media\\_services\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/audiovisual_media_services_it.pdf)

<sup>103</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/copyright\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/copyright_it.pdf)

<sup>104</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/e-signature\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/e-signature_it.pdf)

<sup>105</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu\\_domain\\_names\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu_domain_names_en.pdf) (in lingua inglese)

<sup>106</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file\\_import/network\\_security\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/network_security_it.pdf)

<sup>107</sup> Si veda la presentazione della Commissione europea (in lingua inglese) all'indirizzo:

[https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides\\_preparedness\\_seminar\\_20\\_december\\_2018\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf)

Le aziende di settore sono invitate a prendere attenta visione degli avvisi della Commissione europea negli ambiti sopra indicati e a pianificare le risposte utili ad attutire le conseguenze del recesso senza accordo sulla propria attività. Per i viaggiatori, le informazioni rilevanti sono state sintetizzate in un documento informativo pubblicato dalla Commissione europea nel marzo 2019<sup>108</sup>.

### *Cooperazione giudiziaria penale e di polizia*

In caso di recesso senza accordo, al Regno Unito non potranno più applicarsi gli strumenti e il diritto dell'UE in materia di cooperazione giudiziaria penale e di polizia a partire dalla data del recesso. L'accordo di recesso avrebbe consentito una definizione ordinata delle procedure in corso basate sugli strumenti elencati all'Allegato IV di questo documento (tra cui, ad esempio, il mandato di arresto europeo, il trasferimento di detenuti, gli ordini di protezione, l'ordine europeo di indagine, le squadre investigative comuni, le richieste nel sistema europeo di informazioni sui casellari giudiziari-ECRIS).

Secondo le indicazioni della Commissione europea, nelle procedure in corso, dopo il recesso la normativa UE non verrà più applicata. Senza ratifica dell'accordo di recesso, non vi sarà alcun periodo transitorio o condizioni specifiche per il Regno Unito.

Alla data del recesso, le Autorità britanniche non potranno più accedere a reti, sistemi di informazione e banche dati relativi alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia.

Dovranno, quindi essere applicate alle procedure tra il Regno Unito e i 27 Stati membri dell'UE le norme nazionali e quelle internazionali, diverse da quelle dell'Unione europea<sup>109</sup>.

Per i sistemi centralizzati (tra cui i sistemi d'informazione Schengen/SIRENE, Europol ed Eurodac), la disconnessione sarà preparata ed eseguita dalle agenzie dell'UE competenti, se necessario in stretta cooperazione con gli Stati membri; per i sistemi decentralizzati, gli Stati membri sono stati avvisati sulle procedure da seguire.

Alla data del recesso il Regno Unito sarà scollegato dal sistema d'informazione Schengen (SIS) e si sta già preparando alla transizione ad un sistema equivalente di avvisi e diffusione delle informazioni in Interpol. Inoltre, gli Stati

---

<sup>108</sup> Si veda il documento all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet\\_1\\_travel\\_it\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_travel_it_final.pdf)

<sup>109</sup> Indicazioni disponibili nella presentazione della Commissione europea (in lingua inglese) all'indirizzo: [https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides\\_preparedness\\_seminar\\_20\\_december\\_2018\\_final.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consolidated-slides_preparedness_seminar_20_december_2018_final.pdf)



membri si preparano a passare dagli uffici SIRENE nazionali alla rete globale di comunicazioni di polizia di Interpol I-24/7 per i loro scambi con il Regno Unito.

Su Eurojust ed Europol, il Regno Unito diventerà un Paese terzo a tutti gli effetti. La cooperazione con il Regno Unito nell'ambito di queste due agenzie, in assenza di intese successive specifiche, sarà articolata in conformità col quadro giuridico in vigore per la cooperazione con Stati terzi.

Il Ministero della Giustizia italiano ha pubblicato un prospetto informativo in tema di recesso senza accordo con la finalità di informare gli uffici giudiziari e facilitare la soluzione dei problemi di cooperazione giudiziaria penale che plausibilmente si porranno a causa del passaggio del Regno Unito da Stato Membro della UE a Stato terzo.<sup>110</sup>

### *Accordi internazionali*

In caso di recesso senza accordo, gli accordi internazionali di cui è parte l'Unione cessano di vincolare il Regno Unito in quanto membro dell'Unione a partire dalla data del recesso. Gli accordi misti, quelli cioè conclusi anche dai singoli Stati membri a titolo individuale, restano invece in vigore per il Regno Unito indipendentemente dal recesso.

Con riferimento ai primi, alla data del recesso, verrà meno la partecipazione del Regno Unito. Sulla seconda categoria, il Regno Unito continuerà ad essere vincolato nella sua capacità nazionale. Per gli accordi del primo tipo che vincolano il Regno Unito solo in quanto membro dell'Unione, questi non produrranno nuovi diritti a favore del Regno Unito, mentre per il passato viene fatto salvo il rispetto dell'art. 70 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Quanto alle conseguenze che derivano dalla cessazione della partecipazione del Regno Unito a questi accordi, l'Unione si assumerà tutti gli obblighi e tutti i diritti originariamente creati, come esplicitamente indicato negli Orientamenti del Consiglio Europeo del 29 aprile 2017. In quest'ipotesi l'Unione notificherà agli Stati terzi che il Regno Unito non è più Stato Membro, con implicito invito a trarne le conseguenze sugli effetti degli accordi internazionali.

Per quanto riguarda gli accordi multilaterali, ove il Regno Unito sia già parte o di prossima adesione come membro a titolo individuale di tali accordi, i rapporti

---

<sup>110</sup> Si veda il testo completo al seguente indirizzo:

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page;jsessionid=zy8cII2iRgFyELBaPqX-A1Lu?contentId=ART184743&previousPage=mg\\_2\\_1\\_9](https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page;jsessionid=zy8cII2iRgFyELBaPqX-A1Lu?contentId=ART184743&previousPage=mg_2_1_9)



tra il Regno Unito con l'UE e gli altri ventisette Stati membri saranno regolati dal solo diritto internazionale.

Quanto agli accordi bilaterali tra Stati Membri e Regno Unito, la Commissione ha distinto gli accordi tra quelli già esistenti prima dell'adesione di Londra all'UE e quelli futuri. I primi (accordi bilaterali esistenti), secondo la Commissione europea, devono ritenersi estinti sulla base dell'art. 59 della Convenzione di Vienna, a meno che il diritto UE sopravvenuto non ne contempli la vigenza espressamente, oppure, qualora il diritto UE non copra tutte le parti di tali accordi bilaterali e queste siano divisibili (art. 44 della Convenzione di Vienna). Sulla conclusione di nuovi accordi bilaterali, la Commissione ne ha ammesso la possibilità nella misura in cui non sia contraria al diritto UE (e quindi non rientri in un ambito di competenza esclusiva ai sensi dell'art. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'UE oppure che lo Stato Membro interessato non sia espressamente autorizzato).

## Conclusioni

Lo strumento migliore per gestire in maniera ordinata, nell'interesse di cittadini e imprese, l'uscita del Regno Unito dall'UE è l'accordo di recesso concordato ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'UE: in assenza di una sua ratifica "l'Unione europea agirà per tutelare i propri interessi, adottando un approccio unitario e coordinato in tutti i settori"<sup>111</sup>.

Al Consiglio europeo del 21 marzo 2019, i Capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri hanno chiesto di proseguire i lavori sulle misure di preparazione e di emergenza a tutti i livelli per far fronte alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Conformemente a tali conclusioni e data l'incertezza che continua a circondare il processo di ratifica da parte del Regno Unito, occorre prepararsi per ogni evenienza.

Qualsiasi azione del settore pubblico non potrà porre rimedio ai ritardi che i portatori di interessi avrebbero potuto eliminare con preparativi e azioni tempestive. Per questo motivo è di fondamentale importanza che tutti i soggetti interessati dall'uscita del Regno Unito dall'UE arrivino preparati alla data del recesso, tenendo conto di tutti gli scenari possibili, valutandone integralmente i rischi e pianificando la risposta al fine di attutirli.

31 luglio 2019

---

<sup>111</sup> Si veda pag. 13 della Comunicazione della Commissione europea del 13 novembre 2018, COM(2018) 880 final disponibile all'indirizzo indicato nella nota 5.

**ELENCO DEGLI AVVISI AI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICATI DALLA  
COMMISSIONE EUROPEA<sup>112</sup>**

Avvisi sui preparativi per la Brexit pubblicati dalla Commissione, per tema<sup>113</sup>  
(situazione al 12 giugno 2019)

TEMA	
<b>MERCI</b>	
1	Prodotti industriali
2	Prodotti industriali - Domande e risposte
3	Imbarcazioni da diporto e moto d'acqua
4	Farmaci (uso umano/uso veterinario)
5	Farmaci (uso umano/uso veterinario) – Domande e risposte
6	Prodotti fitosanitari
7	Prodotti fitosanitari – Domande e risposte
8	Biocidi
9	Biocidi - Domande e risposte
10	Autoveicoli – Omologazione
11	Veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali – Omologazione
12	Autoveicoli, veicoli agricoli e forestali, veicoli a due o tre ruote e quadricicli, macchine mobili non stradali) – Domande e risposte
13	Sostanze chimiche industriali (REACH)
14	Detergenti
15	Concimi
16	Articoli pirotecnici
17	Esplosivo per usi civili
18	Marchio di qualità ecologica
19	Rifiuti
20	Prodotti cosmetici
<b>ALIMENTI, MANGIMI, PIANTE, SETTORE VETERINARIO</b>	
21	Alimenti, produzione biologica e regimi di qualità (indicazioni geografiche)
22	Alimenti per animali
23	Mangimi - Domande e risposte
24	Organismi geneticamente modificati (OGM)
25	Acque minerali naturali
26	Materiale riproduttivo vegetale
27	Riproduzione animale/zootecnia
28	Salute degli animali
29	Sanità delle piante
<b>DOGANE E FISCALITÀ INDIRETTA, TITOLI DI IMPORTAZIONE/ESPORTAZIONE</b>	
30	Dogane e imposte indirette
31	Norme d'origine
32	IVA

<sup>112</sup> Elenco pubblicato in allegato alla Comunicazione della Commissione europea COM(2018) 880 final del 13 novembre 2018.

33	Titoli di importazione/esportazione
34	Commercio di esemplari di specie minacciate di estinzione (CITES)
35	Importazione di legname
36	Tutela della proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
37	Norme dell'UE in materia di obbligazione doganale e dazi doganali
38	Questioni doganali in caso di mancato accordo – Nota di orientamento
39	Accise per la circolazione di merci in corso – Nota di orientamento
40	Controlli sulle esportazioni a duplice uso
<b>SERVIZI FINANZIARI</b>	
41	Revisione legale
42	Agenzie di rating del credito
43	Gestione delle attività
44	Servizi di post-negoziamento
45	Servizi d'investimento
46	Servizi bancari e di pagamento
47	(Ri)assicurazione
48	Ente pensionistico professionale
<b>GIUSTIZIA CIVILE, DIRITTO SOCIETARIO, PROTEZIONE DEI CONSUMATORI, PROTEZIONE DEI DATI</b>	
49	Protezione dei dati personali
50	Diritto societario
51	Diritto internazionale privato e giustizia civile
52	Diritto internazionale privato e giustizia civile – Domande e risposte
53	Protezione dei consumatori e diritti dei passeggeri
<b>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</b>	
54	Marchi e disegni e modelli comunitari
55	Varietà vegetali
56	Diritto d'autore
57	Certificato di protezione complementare
<b>QUALIFICHE PROFESSIONALI</b>	
58	Qualifiche professionali
59	Qualifiche degli operatori dei macelli
60	Qualifiche dei trasportatori di animali
61	Qualifiche della gente di mare
<b>TRASPORTI</b>	
62	Trasporti aerei (accesso)
63	Sicurezza aerea
64	Sicurezza nei trasporti aereo e marittimo
65	Trasporto su strada
66	Trasporti marittimi (accesso e sicurezza)
67	Trasporti ferroviari
68	Trasporti idroviari
<b>SETTORE DIGITALE</b>	
69	Nomi di dominio di primo livello .eu
70	Commercio elettronico (servizi della società dell'informazione)
71	Telecomunicazioni
72	Servizi di media audiovisivi
73	eIDAS/servizi fiduciari
74	Sicurezza delle reti
75	Blocco geografico

<b>ENERGIA E CAMBIAMENTI CLIMATICI</b>	
76	Questioni Euratom
77	Mercato dell'energia elettrica e del gas
78	Garanzie di origine
79	Emissioni di CO2 - Autoveicoli
80	Comunicazione delle emissioni di CO2 del trasporto marittimo
81	Sistema di scambio di quote di emissione
82	Gas fluorurati
<b>ALTRO</b>	
83	Sostanze di origine umana
84	Prove cliniche
85	Appalti pubblici
86	Diritto UE in materia di concorrenza (antitrust e controllo delle concentrazioni)
87	Sistema UE di ecogestione e audit (EMAS)
88	Riciclaggio delle navi
89	Iniziative dei cittadini europei
90	Norme UE in materia di pesca e acquacoltura
91	Comitati aziendali europei
92	Sicurezza industriale (ICUE)
93	Spostamenti fra Unione europea e Regno Unito

Nei mesi di giugno e luglio 2019 sono stati pubblicati ulteriori avvisi: buona pratica di laboratorio, esportazione di beni culturali, prestazione di servizi/distacco di lavoratori, contingenti tariffari, attrezzature a pressione trasportabili, tachigrafi nel trasporto stradale e attività di pesca.

L'elenco degli avvisi è costantemente aggiornato e pubblicato nella pagina web: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it) .

## ALLEGATO II

### Brexit. Misure legislative di preparazione e di emergenza UE adottate o in corso di adozione<sup>114</sup>

Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2017) 734 final</b> - GU L 291 del 16.11.2018, pag. 1
Regolamento (UE) 2018/1718 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'agenzia europea per i medicinali (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2017) 735 final</b> - GU L 291 del 16.11.2018, pag. 3
Regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio <b>COM(2018) 312 final</b> - GU L 38 dell'8.2.2019, pag. 1
Regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che integra la legislazione dell'Unione in materia di omologazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2018) 397 final</b> - GU L 8I del 10.1.2019, pag. 1
Regolamento (UE) 2019/492 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) - Ispezioni delle navi <b>COM(2018) 567 final</b> - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 5
Regolamento (UE) 2019/495 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013, per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) - Allineamento del corridoio della rete centrale Mare del Nord – Mediterraneo <b>COM(2018) 568 final</b> - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 16
Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2018) 744 final</b> - GU L 85I del 27.3.2019, pag. 66
Regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione <b>COM(2018) 745 final</b> - GU L 103I del 12.4.2019, pag. 1

<sup>114</sup> Fonte: Allegato 1 alla Comunicazione della Commissione europea COM (2019) 276 disponibile al seguente indirizzo: [https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58-8dc8-11e9-9369-01aa75ed71a1.0012.02/DOC\\_2&format=PDF](https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:40eadc58-8dc8-11e9-9369-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF) con dati aggiornati ai riferimenti del regolamento 2019/1197 approvato successivamente, il 9 luglio 2019.

Regolamento (UE) 2019/496 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito <b>COM(2018) 891 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 20
Regolamento (UE) 2019/491 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, inteso a consentire la continuazione dei programmi di cooperazione territoriale PEACE IV (Irlanda-Regno Unito) e Regno Unito-Irlanda (Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia) nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione <b>COM(2018) 892 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 1
Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2018) 893 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 49
Regolamento (UE) 2019/494 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2018) 894 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 11
Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2018) 895 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 39
Regolamento (UE) 2019/497 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda alcune norme relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione <b>COM(2019) 48 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 22
Regolamento (UE) 2019/498 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 per quanto riguarda le autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione nelle acque del Regno Unito e le operazioni di pesca dei pescherecci del Regno Unito nelle acque dell'Unione <b>COM(2019) 49 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 25
Regolamento (UE) 2019/500 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, che stabilisce misure di emergenza nel settore del coordinamento della sicurezza sociale in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) <b>COM(2019) 53 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 35
Regolamento (UE, Euratom) 2019/1197 del Consiglio, del 9 luglio 2019, relativo alle misure riguardanti l'esecuzione e il finanziamento del bilancio generale dell'Unione nel 2019 in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione <b>COM(2019) 64 final</b>	-	GU L 189 del 15.7.2019, p. 1
Regolamento (UE) 2019/499 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante disposizioni per il proseguimento delle attività di mobilità in corso ai fini dell'apprendimento a titolo del programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013, nel quadro del recesso del Regno Unito dall'Unione <b>COM(2019) 65 final</b>	-	GU L 85I del 27.3.2019, pag. 32

Regolamento (UE) 2019/503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE)

**COM(2019) 88 final**

- GU L 85I del 27.3.2019, pag. 60

L'elenco che include anche gli atti di esecuzione e delegati, è disponibile al seguente link:

[https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en) .



**ELENCO DEI SEMINARI DI PREPARAZIONE SETTORIALE A 27 CON GLI STATI  
MEMBRI DELL'UE<sup>115</sup>**

Data	Tema
15 novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi finanziari</li> </ul>
27 novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cittadini, coordinamento della sicurezza sociale e controlli alle frontiere</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualifiche professionali, proprietà intellettuale, giustizia civile, diritto societario, protezione dei consumatori, protezione dei dati personali</li> </ul>
29 novembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trasporto aereo</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri modi di trasporto (stradale, ferroviario, marittimo, idroviario)</li> </ul>
6 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Requisiti sanitari e fitosanitari</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dogane e titoli di importazione/esportazione</li> <li>• Imposizione indiretta / imposizione diretta</li> <li>• Contingenti tariffari (TRQs)</li> </ul>
	12 dicembre 2018
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prodotti industriali (medicinali compresi), sperimentazione clinica, sostanze di origine umana</li> </ul>	
20 dicembre 2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, accordi internazionali</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protezione consolare</li> <li>• Settore digitale e telecomunicazioni, appalti pubblici</li> </ul>
10 gennaio 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clima, energia, ambiente</li> <li>• Pesca</li> </ul>

<sup>115</sup> Si veda la pagina al seguente indirizzo dove sono disponibili tutte le presentazioni sui temi oggetto dei seminari:  
[https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars\\_en](https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en)

**Strumenti UE di cooperazione giudiziaria penale e di polizia<sup>116</sup>**

- Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Bruxelles il 29.5.2000, ratificata dalla legge 21.7.2016 n. 149 e attuata dal decreto-legislativo 5.4.2017 n. 52;
- Decisione-quadro 2002/465/GAI del 13.6.2002, relativa alle squadre investigative comuni, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 34;
- Decisione-quadro 2002/584/GAI del 13.6.2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati Membri, attuata dalla legge 22.4.2005 n. 69;
- Decisione-quadro 2003/577/GAI del 22.7.2003, relativa all'esecuzione dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 35;
- Decisione-quadro 2005/214/GAI del 24.2.2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 37;
- Decisione-quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca, attuata dal decreto-legislativo 7.8.2015 n. 137;
- Decisione-quadro 2008/909/GAI del 27.11.2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, attuata dal decreto-legislativo 7.9.2010 n. 161;
- Decisione-quadro 2008/675/GAI del 24.7.2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna in occasione di un nuovo procedimento penale, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 73;
- Decisione-quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 38;
- Decisione-quadro 2009/315/GAI del 26.2.2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi di informazioni estratte dal casellario giudiziale, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 74;

---

<sup>116</sup> Effetti sugli strumenti europei di cooperazione giudiziaria penale disponibili sul sito del Ministero della Giustizia all'indirizzo: [https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART184743&previousPage=mg\\_2\\_1\\_9](https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART184743&previousPage=mg_2_1_9)

- Decisione-quadro 2009/316/GAI del 6.4.2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione-quadro 2009/315/GAI, attuata dal decreto-legislativo 12.5.2016 n. 75;
- Decisione-quadro 2009/829/GAI del 23.10.2009, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 36;
- Decisione-quadro 2009/948/GAI del 30.11.2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali, attuata dal decreto-legislativo 15.2.2016 n. 29;
- Direttiva 2011/99/UE del 13.12.2011, sull'ordine di protezione europeo, attuata dal decreto-legislativo 11.2.2015 n. 9;
- Direttiva 2014/41/UE del 3.4.2014, sull'ordine europeo di indagine penale, attuata dal decreto-legislativo 21.6.2017 n. 108.

## **Collegamenti e contatti utili**

### **Note di Palazzo Chigi**

21 dicembre 2018: <http://www.governo.it/articolo/il-governo-italiano-prosegue-la-preparazione-alla-brexit/10585>

15 gennaio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-nota-della-presidenza-del-consiglio-dei-ministri/10718>

25 gennaio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-incontra-il-team-di-esperti-della-commissione-europea>

8 febbraio 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-la-task-force-di-palazzo-chigi-prepara-i-piani-di-emergenza-dogane-porti-aeroporti-e>

15 febbraio 2019: <http://www.governo.it/articolo/informazioni-sulle-conseguenze-e-sui-preparativi-alluscita-del-regno-unito-dallue/10954>

5 marzo 2019: <http://www.governo.it/articolo/brexit-a-palazzo-chigi-la-settimana-riunione-della-task-force/11308>

5 aprile 2019: <http://www.governo.it/it/articolo/brexit-a-palazzo-chigi-la-settimana-riunione-della-task-force/11308>

10 giugno 2019: <http://www.governo.it/it/articolo/brexit-palazzo-chigi-l-ottava-riunione-della-task-force/12156>

**Dossier “Brexit” Farnesina. Con informazioni continuamente aggiornate sullo stato dell’arte:**

[https://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/politica\\_europea/dossier/brexit.html](https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/dossier/brexit.html)

**Sezione Brexit del sito dell’Ambasciata d’Italia a Londra:**

[https://amblondra.esteri.it/Ambasciata\\_Londra/it/informazioni\\_e\\_servizi/brexit/brexit.html](https://amblondra.esteri.it/Ambasciata_Londra/it/informazioni_e_servizi/brexit/brexit.html)

**Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 gennaio 2019:**

[http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato\\_0015.html](http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2019/comunicato_0015.html)

### **Sezione Brexit dell'Agazia delle Dogane e dei Monopoli:**

<https://www.adm.gov.it/portale/infobrexit>

### **Desk Assistenza dell'Agazia ICE**

<https://www.ice.it/it/mercati/regno-unito/desk-assistenza-brexit-0>

### **InfoBrexit della Banca d'Italia**

<http://www.bancaditalia.it/compiti/stabilita-finanziaria/informazioni-brexit/index.html>

### **Pagina Brexit della Consob**

<http://www.consob.it/web/area-pubblica/brexit>

### **Sito della Commissione europea sulla preparazione alla Brexit:**

-Pagina iniziale [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_it)

-Avvisi agli operatori:

in lingua inglese: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_en)

in lingua italiana: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice\\_it](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notice_it)

-Presentazioni dei seminari: [https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars\\_en](https://ec.europa.eu/info/council-working-party-article-50-preparedness-seminars_en)

-Iniziative legislative e altri atti giuridici: [https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts\\_en](https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives-and-other-legal-acts_en)

### **Sito della Commissione europea della task force art. 50:**

Pagina iniziale: [https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom\\_en](https://ec.europa.eu/info/departments/taskforce-article-50-negotiations-united-kingdom_en)

## **Linea telefonica Commissione europea**

Per eventuali domande su come prepararsi a un'uscita senza accordo, i cittadini dell'UE possono contattare Europe Direct. È possibile chiamare gratuitamente il numero **00 800 6 7 8 9 10 11** da qualsiasi località dell'UE e in tutte le sue lingue ufficiali.

## **Help Desk Dogane**

Dal 16 ottobre 2018, l'Agenzia Dogane e Monopoli ha attivato un servizio di informazione mirato, focalizzato sulle ricadute che la Brexit avrà nelle attività doganali, attivando un indirizzo email a cui inviare quesiti e domande di chiarimento: [adm.infobrexit@adm.gov.it](mailto:adm.infobrexit@adm.gov.it)

## **Pagina Domande frequenti dell'Ambasciata d'Italia a Londra**

Per eventuali quesiti ai quali non si dovesse trovare riscontro nella pagina delle [domande frequenti](#), è possibile scrivere alla casella e-mail dedicata: [londra.brexit@esteri.it](mailto:londra.brexit@esteri.it) .